

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 25 novembre 2017

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE PIEMONTE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 maggio 2017, n. 7/R.

Regolamento regionale recante: «Caratteristiche tecniche e modalità di gestione delle strutture destinate alla pratica del turismo naturista nonché criteri per il rilascio delle concessioni di aree pubbliche (Articolo 8 legge regionale 21 settembre 2015, n. 21)». (17R00228)..... Pag. 1

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

LEGGE PROVINCIALE 21 aprile 2017, n. 4.

Modifiche di leggi provinciali in materia di salute. (17R00184)..... Pag. 4

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 3 maggio 2017, n. 093/Pres.

Regolamento di modifica del regolamento concernente criteri e modalità di concessione dei contributi previsti dall'articolo 19 comma 5 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20 (Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione). (17R00296)..... Pag. 12

LEGGE REGIONALE 21 aprile 2017, n. 10.

Disposizioni in materia di demanio marittimo regionale e demanio stradale regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 17/2009, 28/2002 e 22/2006. (17R00244)..... Pag. 13

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 4 maggio 2017, n. 21.

Nuove disposizioni in materia di accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato - Modifiche alla l.r. 82/2009 e alla l.r. 51/2009. (17R00270)..... Pag. 28

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 28 aprile 2017, n. 7.

Bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2017-2019. (17R00238)..... Pag. 32





REGIONE PIEMONTE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 maggio 2017, n. 7/R.

Regolamento regionale recante: «Caratteristiche tecniche e modalità di gestione delle strutture destinate alla pratica del turismo naturista nonché criteri per il rilascio delle concessioni di aree pubbliche (Articolo 8 legge regionale 21 settembre 2015, n. 21).».

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 18 del 4 maggio 2017)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale 21 settembre 2015, n. 8;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 35-4956 del 2 maggio 2017;

E M A N A

il seguente regolamento:

(Omissis).

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 8 della legge regionale 21 settembre 2015, n. 21 (Disciplina del turismo naturista) definisce le caratteristiche tecnico-funzionali e le modalità di gestione delle strutture ricettive e delle aree all'aperto destinate alla pratica del turismo naturista, nonché i criteri per il rilascio delle concessioni di aree pubbliche e il logo distintivo per l'individuazione delle strutture e aree naturiste sul territorio della Regione Piemonte.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle aree pubbliche e private destinate al naturismo di cui agli articoli 4 e 5 della legge regionale n. 21/2015.

Art. 3.

Tipologie di attività turistiche naturiste

1. Le attività turistiche naturiste sono svolte all'interno di aree pubbliche e di aree private.

2. All'interno delle aree pubbliche si collocano le «aree naturiste proprie» dedicate, unicamente, al turismo naturista senza alcuna promiscuità.

3. All'interno delle aree private si collocano:

a) le «strutture naturiste proprie»: strutture turistico-ricettive esclusivamente dedicate alla pratica del turismo naturista;

b) le «strutture miste»: realizzabili all'interno di una struttura turistico-ricettiva, già esistente o di nuova costruzione, in cui apposite aree sono dedicate alla pratica del turismo naturista;

c) le «aree e altri ambienti all'aperto»: aree o ambienti, quali boschi, prati o terreni privati, allestiti con insediamenti temporanei in cui è esercitata l'attività del naturismo diurno.

4. Le aree pubbliche nonché le aree o altri ambienti privati all'aperto, destinati esclusivamente alla pratica del turismo naturista, non rientrano nelle fattispecie delle strutture turistico-ricettive e si definiscono, ai fini del presente regolamento, «aree naturiste».

5. Le strutture e le aree di cui al presente articolo sono realizzate in idonei contesti ambientali naturalistici.

Art. 4.

Periodi di apertura

1. L'esercizio dell'attività turistico-naturista presenta le seguenti modalità di apertura:

a) annuale, per un periodo di attività non inferiore a duecentosettanta giorni, anche non consecutivi, nell'arco dell'anno solare;

b) stagionale, per un periodo di attività non inferiore a novanta giorni, anche non consecutivi, nell'arco dell'anno solare.

2. Per le aree naturiste all'aperto è consentita unicamente l'attività diurna, senza pernottamento, per un periodo non superiore a novanta giorni, nell'arco dell'anno solare.

3. Al titolare dell'attività è consentito, al di fuori dei periodi di apertura di cui ai commi 1 e 2, organizzare giornate o serate a tema a favore dei propri ospiti, senza obbligo di segnalare la variazione dei periodi di apertura già dichiarati.


4. L'attività volta alla pratica del turismo naturista all'interno di strutture turistico-ricettive, siano esse esclusivamente dedicate a tale pratica o miste, conserva le modalità di gestione e le caratteristiche funzionali già previste dalle rispettive normative turistiche di settore.

Art. 5.

Disposizioni per il rispetto comune

1. L'accesso alle strutture turistiche ricettive e alle aree all'aperto ove è svolta la pratica del turismo naturista è assoggettato alle norme comportamentali derivanti da apposito regolamento interno nel pieno rispetto della natura e della pulizia dei luoghi.

2. Gli ospiti delle aree e delle strutture private destinate alla pratica del turismo naturista assicurano un comportamento sociale mirato al rispetto reciproco della persona, al buon costume e alla privacy.



3. All'interno delle aree e delle strutture non possono essere effettuate riprese video o fotografie nei confronti delle altre persone ospitate, salvo il loro specifico consenso.

4. In caso di violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, il titolare dell'attività provvede a ripristinare il rispetto delle disposizioni regolamentari avvalendosi delle autorità locali territorialmente competenti.

Art. 6.

Destinazione d'uso, idoneità e accessibilità delle aree private destinate alla pratica del turismo naturalista

1. Le strutture turistiche ricettive dedicate esclusivamente alla pratica del turismo naturalista, nonché le strutture miste di cui all'art. 5, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 21/2015, mantengono la destinazione d'uso già prevista dalle normative dei relativi comparti ricettivi turistici alberghiero, extralberghiero, agriturismo e all'aria aperta.

2. Le aree e gli altri ambienti di cui all'art. 5, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 21/2015, possono conservare la destinazione d'uso ad esse già attribuita dagli strumenti urbanistici comunali per l'esercizio diurno dell'attività naturalista.

3. Fatto salvo quanto stabilito dall'art. 5, comma 2, della legge regionale n. 21/2015 le strutture private destinate alla pratica del turismo naturalista sono conformi alle norme:

a) tecnico-edilizie ed igienico-sanitarie di cui all'allegato A) del presente regolamento;

b) in materia urbanistica, paesaggistico-ambientale, di sicurezza, di idoneità dei locali, degli spazi e delle aree, nonché di prevenzione incendi;

c) in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche, fatte salve eventuali deroghe stabilite dai regolamenti igienico-edilizi comunali o dovute a casi di comprovate impossibilità tecnico-strutturali.

4. L'ente territorialmente competente, può prevedere deroghe ai vincoli urbanistici in caso di strutture edilizie leggere utilizzabili per attività temporanee.

5. Le strutture naturaliste all'aperto sono fornite di parcheggi interni o esterni le cui condizioni di utilizzo sono determinate dal regolamento interno della struttura o dell'area.

Art. 7.

Attività e servizi aggiuntivi e complementari

1. L'accoglienza e l'ospitalità di animali al seguito della clientela è consentito nel rispetto delle prescrizioni, qualora esistenti, contenute nei regolamenti comunali; gli animali sono custoditi dai proprietari in modo da non arrecare molestie o danni alle persone o alle cose.

2. Le strutture e le aree naturaliste possono fornire alla propria clientela, nel rispetto delle vigenti normative di settore, prodotti e servizi accessori quali la vendita di titoli di trasporto pubblico locale e di ingresso in stabilimenti termali e balneari, biglietti per attrazioni, manifestazioni ed eventi, prodotti enogastronomici, commerciali e artigianali, nonché servizi di accompagnamento.

3. Le aree e le strutture che offrono servizi e attività dedicate alla cura, al benessere e alla salute del corpo, finalizzate in via esclusiva a garantire un più elevato livello di comfort e di relax agli ospiti, quali fitness, terapie e trattamenti mirati al benessere psico-fisico, ottemperano ai requisiti tecnici ed igienico-sanitari previsti nell'allegato A del presente regolamento.

4. Le attività di cui al comma 3, se svolte all'interno di strutture turistico-ricettive, possono essere rivolte anche alle persone non alloggiate che praticano il turismo naturalista, nel rispetto delle norme che disciplinano l'avvio delle relative attività.

Art. 8.

Riserva di denominazione, segni distintivi, pubblicità e classificazione

1. I titolari o gestori delle aree e delle strutture turistiche naturaliste che esercitano la propria attività ai sensi della legge regionale n. 21/2015, nonché del presente regolamento, utilizzano esclusivamente le seguenti denominazioni:

a) «area naturalista», se realizzata all'aperto, in aree pubbliche e private, esclusivamente dedicate alla pratica del turismo naturalista;

b) «naturalista», quale dizione da aggiungere alla denominazione della tipologia di struttura turistico-ricettiva esclusivamente dedicata alla pratica del turismo naturalista.


2. Le aree naturaliste di cui al comma 1, lettera a) sono segnalate con l'apposito logo realizzato in armonia con l'ambiente naturale del luogo.

3. Ai titolari o gestori delle strutture turistico-ricettive, esclusivamente dedicate alla pratica del turismo naturalista, è consentito utilizzare l'apposito logo distintivo dell'attività medesima.

4. Per le strutture miste, è fatto obbligo al titolare o gestore di apporre, unicamente all'interno della struttura ricettiva, l'apposita segnaletica, per agevolare l'accesso degli utenti alle aree dedicate alla pratica del turismo naturalista e di rendere idonea pubblicità della presenza di tali aree dedicate, anche attraverso canali commerciali o propri siti web.

5. Al fine di uniformare l'applicazione dei segni distintivi di cui ai commi 2 e 3 e della segnaletica di cui al comma 4, sono definite le relative caratteristiche grafiche, tecniche e dimensionali, nonché gli obblighi informativi e di pubblicità, nell'allegato B del presente regolamento. Tali modelli sono riprodotti dal titolare o gestore delle strutture turistiche naturaliste e delle aree all'aperto ed apposte in modo visibile prima dell'accesso alla propria struttura o area.

6. Le aree naturaliste all'aperto non sono soggette a classificazione mentre le strutture turistiche ricettive che ospitano in appositi spazi l'attività naturalista o che sono esclusivamente dedicate a tale pratica, ottemperano alle normative vigenti in materia di classificazione.



Art. 9.

Criteria per il rilascio delle concessioni su aree pubbliche

1. Ai fini del rilascio delle concessioni di aree pubbliche di cui all'art. 4 della legge regionale n. 21/2015, il comune territorialmente competente individua il soggetto concessionario sulla base dei criteri di cui al comma 2 e secondo le specifiche prescrizioni tecniche di cui all'allegato A del presente regolamento.

2. L'individuazione del concessionario delle aree di cui al comma 1 è assoggettata ai seguenti criteri generali:

a) emanazione di apposito bando di selezione pubblica contenente i seguenti parametri di riferimento:

1) ubicazione della concessione e regolamentazione d'uso delle aree demaniali destinate al turismo naturalista, secondo le norme che disciplinano l'utilizzo dei beni demaniali lacustri, montani, boschivi e simili;

2) indicazione dei soggetti che possono partecipare all'affidamento della concessione;

3) durata del rapporto concessorio e canone accessorio;

4) modalità di gestione della concessione;

5) documentazione di gara e requisiti soggettivi del potenziale concessionario;

6) criteri di valutazione, che tengono conto dell'interesse pubblico, della quantità e qualità dei servizi, della garanzia di un efficace utilizzo della concessione, anche in ordine alla valorizzazione e alla tutela ambientale del territorio comunale, al grado di accessibilità dell'area da parte di persone con ridotte o impedito capacità motorie, a particolari offerte a favore di categorie protette e/o organizzazioni di promozione sociale operanti nel turismo e ai servizi giornalieri di manutenzione e pulizia dell'area in concessione;

b) obbligo di utilizzo dell'area per attività turistico-ricreative e per la valorizzazione economica della stessa;

c) canone concessorio desumibile dalle vigenti norme statali e regionali, fatta salva la facoltà del comune di prevedere criteri di adeguamento in relazione ad accordi pubblico-privati finalizzati a progetti strategici di sviluppo dell'area destinata alla pratica del turismo naturalista;

d) obbligo per il concessionario di rispettare e mantenere i vincoli di riservatezza, di delimitazione e di segnalazione che caratterizzano la destinazione naturalista dell'area, nonché le condizioni minime igienico-sanitarie.

3. Per quanto non espressamente previsto al comma 2, si applicano, in quanto compatibili, le procedure tecnico-amministrative vigenti in materia di concessioni demaniali.

4. L'assegnazione della concessione è riservata, solo in caso di parità di punteggio, alle associazioni o organizzazioni affiliate ad una federazione naturalista nazionale ed internazionale.

Art. 10.

Spazi dedicati alle attività ludico-ricreative in aree naturaliste private all'aperto

1. Nel rispetto dei luoghi e delle disposizioni normative vigenti in materia urbanistica e paesaggistico-ambientale, è consentito l'utilizzo di aree, terreni, prati, boschi o altri ambienti privati all'aperto per l'attività turistico-naturalista destinando gli spazi disponibili, alle seguenti attività:

a) attività sportive;

b) picnic e barbecue;

c) attività ludiche-ricreative a favore di bambini e adulti;

d) attività destinate alla cura e al benessere psico-fisico dell'individuo;

e) solarium.

2. I requisiti tecnici ed igienico-sanitari degli spazi esterni dedicati alle attività di cui al comma 1 sono disciplinati nell'allegato A del presente regolamento.

Capo II

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 11.

Disposizioni transitorie

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, le strutture ricettive e le aree all'aperto destinate alla pratica del turismo naturalista, già esistenti, si adeguano ai requisiti tecnici ed igienico-sanitari di cui all'allegato A.

2. Entro il termine di cui al comma 1, le aree pubbliche e private in cui vengono esercitate le attività del turismo naturalista, si dotano del logo distintivo dell'attività e lo utilizzano secondo le modalità e le caratteristiche di cui all'allegato B.

Art. 12.

Disposizioni finali

1. Per le violazioni al presente regolamento si applica l'art. 10, comma 3, della legge regionale n. 21/2015.

2. L'aggiornamento degli allegati, in considerazione del loro contenuto tecnico, è effettuato dalla struttura regionale competente in materia con apposita determinazione dirigenziale, anche sulla base degli adeguamenti tecnici imposti dalle normative comunitarie, statali e regionali.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.


È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, 2 maggio 2017

CHIAMPARINO

(Omissis).

17R00228



**REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE
(PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)**

LEGGE PROVINCIALE 21 aprile 2017, n. 4.

Modifiche di leggi provinciali in materia di salute.

(Pubblicata nel Supplemento n. 6 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 17/I-II del 26 aprile 2017)

Il Consiglio provinciale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

**MODIFICA DI LEGGI PROVINCIALI
IN MATERIA DI SALUTE**

Art. 1.

*Modifica della legge provinciale 13 gennaio 1992, n. 1
«Norme sull'esercizio delle funzioni in materia di
igiene e sanità pubblica e medicina legale»*

1. Dopo l'art. 3 della legge provinciale 13 gennaio 1992, n. 1, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

«Art. 3-bis (Competenza in materia di sicurezza alimentare). — 1. Con regolamento di esecuzione è determinata la struttura organizzativa provinciale competente in materia di sicurezza alimentare.

2. La struttura organizzativa di cui al comma 1 è l'autorità competente ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, e successive modifiche.

3. La struttura di cui al comma 1 è altresì nodo provinciale per la gestione delle allerte alimentari nonché punto di contatto e raccordo tra Ministero della salute, azienda sanitaria, laboratori pubblici e l'Istituto zooprofilattico sperimentale in Provincia di Bolzano.».

2. Il comma 3 dell'art. 6-bis della legge provinciale 13 gennaio 1992, n. 1, e successive modifiche, è così sostituito:

«3. Avverso la decisione della commissione di cui al comma 1 è ammesso ricorso alla commissione medica d'appello di cui all'art. 14 della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, che all'uopo verrà integrata con un medico specialista in malattie infettive e con un medico igienista. Il ricorso è presentato, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla notifica della decisione.».

Art. 2.

*Modifica della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10
«Riordinamento della struttura dirigenziale della
Provincia autonoma di Bolzano»*

1. Il punto 23 dell'allegato A della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, è così sostituito:

«23. Salute:

programmazione annuale e pluriennale del Servizio sanitario provinciale;

pianificazione degli investimenti del Servizio sanitario provinciale, incluso il settore delle tecnologie informatiche;

monitoraggio e controllo della programmazione provinciale ed aziendale;

valutazione della performance del Servizio sanitario provinciale e della direttrice/del direttore generale;

finanziamento del Servizio sanitario provinciale e valutazione delle performance economico-finanziarie, incluso il controllo tecnico-contabile;

governance dei livelli essenziali di assistenza e definizione dei livelli aggiuntivi di assistenza;

governance in materia di personale sanitario, inclusa la formazione sanitaria;

predisposizione dell'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie e accreditamento delle strutture;

sistema informativo sanitario;

tariffazione delle prestazioni sanitarie e determinazione della compartecipazione degli assistiti ai costi delle prestazioni sanitarie;

rapporti con le istituzioni rilevanti in materia di salute a livello locale, nazionale e internazionale;

sensibilizzazione e coinvolgimento dei gruppi d'interesse;

comunicazione in materia di salute;

commissione conciliativa per le questioni di responsabilità medica;

contributi in ambito sanitario.».

Art. 3.


*Modifica della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7
«Riordinamento del servizio sanitario provinciale»*

1. Dopo la lettera b) del comma 2 dell'art. 3 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è aggiunta la seguente lettera:

«c) personale tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro del ruolo sanitario provinciale, operante presso il Servizio di igiene e sanità pubblica.».

2. Il comma 3 dell'art. 3 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:

«3. Per le attività di cui al comma 1 l'amministrazione provinciale può avvalersi di esperti in programmazione sanitaria, statistica, informatica e in altre discipline eventualmente richieste per l'espletamento di specifiche attribuzioni in materia di sanità. Detti esperti possono essere scelti tra i dipendenti di altri enti pubblici e messi a di-



sposizione da questi ultimi o possono essere incaricati, ai sensi delle disposizioni vigenti, di operare al servizio della ripartizione provinciale salute.»

3. Dopo il comma 6 dell'art. 3 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

«7. Per lo svolgimento dei compiti istituzionali la ripartizione provinciale salute è autorizzata a stipulare convenzioni con esperti esterni all'amministrazione, con università e con istituti specializzati.»

4. Gli articoli 4 e 4-bis della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, sono così sostituiti:

«Art. 4 (*Osservatorio per la salute*). — 1. L'Osservatorio per la salute della Provincia autonoma di Bolzano è insediato presso la ripartizione provinciale salute ed esercita funzioni di supporto sia della ripartizione stessa che dell'azienda sanitaria dell'Alto Adige.

2. L'Osservatorio per la salute svolge la duplice funzione di monitoraggio epidemiologico e di gestione del sistema informativo sanitario provinciale, per conto della ripartizione provinciale salute. Questa duplice funzione è indispensabile per determinare e monitorare gli indicatori per la valutazione:

- a) dei bisogni di salute;
- b) della domanda e dell'offerta di prestazioni sanitarie;
- c) dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizioni di appropriatezza ed efficacia.

3. Nello svolgimento della sua duplice funzione di cui al comma 2 l'Osservatorio per la salute collabora:

- a) alla predisposizione degli atti di programmazione sanitaria;
- b) alla definizione degli obiettivi da assegnare all'azienda sanitaria;
- c) al controllo delle attività sanitarie.

4. L'Osservatorio per la salute gestisce il patrimonio informativo sanitario necessario per lo svolgimento delle attività istituzionali ad esso assegnate. Esso vigila inoltre sulla qualità e completezza del patrimonio informativo sanitario per conto della ripartizione provinciale salute e dell'azienda sanitaria.

Art. 4-bis (*Commissione conciliativa per le questioni di responsabilità in ambito sanitario*). — 1. Presso la ripartizione provinciale salute è istituita la commissione conciliativa per le questioni di responsabilità in ambito sanitario.

2. La commissione conciliativa è competente per tutti i casi in cui un paziente che abbia usufruito di una prestazione sanitaria erogata sul territorio della Provincia di Bolzano ritenga o i suoi aventi causa ritengano che si sia verificata una o più delle seguenti situazioni di fatto:

- a) che il paziente abbia subito un danno alla salute per un errore nella diagnosi o nella terapia conseguente ad un'azione od omissione commessa da soggetti esercenti una professione sanitaria;
- b) che il paziente abbia subito un danno alla salute in conseguenza di omessa o insufficiente informazione;

- c) che il paziente abbia subito un danno alla salute in conseguenza di condotte colpose poste in essere in una struttura sanitaria limitatamente ad attività diagnostico-terapeutiche e non attribuibili ad uno specifico esercente di una professione sanitaria.

3. La commissione conciliativa è un organo indipendente e imparziale. Essa è nominata dalla giunta provinciale per la durata di tre anni. La collaborazione, la composizione e le nomine, l'organizzazione e il funzionamento della commissione conciliativa sono regolati con regolamento di esecuzione.

4. In casi particolarmente complessi, non valutabili con le proprie competenze specialistiche interne, la commissione conciliativa può richiedere la perizia di un consulente tecnico esterno.»

5. L'art. 28 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 28 (*Finanziamento*). — 1. Le risorse finanziarie da destinare al Servizio sanitario provinciale sono finalizzate:

- a) al finanziamento del fabbisogno sanitario che l'azienda sanitaria è chiamata a soddisfare;

- b) al finanziamento delle spese per l'espletamento delle attività istituzionali in materia di sanità di competenza della provincia, nonché delle attività di ricerca sanitaria;

- c) al finanziamento dei programmi di investimento definiti dalla programmazione provinciale;

- d) alla realizzazione di specifiche funzioni assistenziali o di specifici obiettivi o progetti individuati dalla programmazione provinciale.

2. Il fabbisogno di spesa è determinato, in base alle risorse finanziarie programmate dalla provincia, tenendo conto dei costi necessari per l'erogazione dei livelli essenziali e aggiuntivi di assistenza in condizioni di efficienza, efficacia e appropriatezza.

3. Il finanziamento del Servizio sanitario provinciale avviene attraverso:

- a) il fondo sanitario provinciale di cui al comma 4, che tiene conto del saldo di mobilità sanitaria;

- b) la compartecipazione diretta degli assistiti;

- c) gli eventuali fondi integrativi del Servizio sanitario provinciale previsti dalla normativa vigente;


- d) le entrate derivanti dalle prestazioni sanitarie erogate o da interventi in materia di igiene e sanità pubblica;

- e) i ricavi e le rendite derivanti dall'utilizzo del patrimonio;

- f) donazioni e altri atti di liberalità;

- g) eventuali ulteriori entrate.

4. Il fondo sanitario provinciale è iscritto negli appositi programmi della missione 13 «Tutela della salute» dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione della provincia, distintamente per la parte corrente e per la parte in conto capitale.



5. La giunta provinciale stabilisce, distintamente per la parte corrente e per la parte in conto capitale, il riparto delle risorse del fondo fra Provincia e azienda sanitaria, i criteri di riparto delle risorse nonché eventuali limiti di spesa e vincoli di utilizzo delle quote del fondo con specifiche destinazioni.

6. Al fine di assicurare la necessaria liquidità finanziaria nel corso dell'esercizio, la provincia dispone regolari anticipazioni a favore dell'azienda sanitaria, sulla base del fabbisogno di liquidità espresso dall'azienda sanitaria.».

6. L'art. 30 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, è così sostituito:

«Art. 30 (*Programmazione sanitaria provinciale*). —

1. La programmazione sanitaria spetta alla giunta provinciale, coadiuvata a tal fine dalla ripartizione provinciale salute, dagli organi consultivi in materia di salute dell'azienda sanitaria e da esperti esterni.

2. Sono strumenti essenziali della programmazione sanitaria provinciale:

a) il piano sanitario provinciale;

b) i piani di settore, che determinano strategie e misure specifiche per singoli aspetti dell'assistenza sanitaria, sulla base dei principi e delle finalità stabiliti nel piano sanitario provinciale;

c) i programmi d'intervento con finalità specifiche a tutela della salute della popolazione.

3. Il piano sanitario provinciale e il piano sociale provinciale di cui all'art. 2 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, sono coordinati e assieme formano la programmazione sanitaria e sociale coordinata e integrata.

4. Al fine di garantire l'efficacia, l'efficienza e la corretta pianificazione del fabbisogno sanitario provinciale, gli strumenti di pianificazione sono predisposti, attuati, verificati in relazione al loro stato di attuazione ed eventualmente adattati, tenuto conto dei seguenti aspetti:

a) sviluppi demografici ed epidemiologici;

b) evoluzione clinica, sviluppo scientifico e tecnologico nonché ulteriori evoluzioni nell'ambito del Servizio sanitario.

5. Il piano sanitario provinciale è lo strumento di programmazione atto a garantire una pianificazione sostenibile dell'assistenza sanitaria alla popolazione. È un piano strategico di indirizzo e governo dell'assistenza sanitaria, che stabilisce, per il periodo di programmazione, i principali obiettivi, nonché le strategie e le eventuali misure per il raggiungimento degli stessi, con particolare attenzione alle tre aree dell'assistenza: l'assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro, l'assistenza territoriale e l'assistenza ospedaliera.

6. La definizione degli obiettivi, delle strategie e delle misure da inserire nel piano sanitario provinciale avviene in particolar modo nel rispetto dei seguenti criteri:

a) garanzia della migliore qualità possibile delle prestazioni sanitarie e dei relativi esiti;

b) efficacia delle prestazioni sanitarie erogate ai pazienti, nel senso di appropriatezza, utilità per i pazienti e soddisfazione degli utenti;

c) garanzia della sostenibilità finanziaria del Servizio sanitario nel breve e nel lungo periodo.

7. Ai fini dell'approvazione del piano sanitario provinciale il progetto del piano, deliberato dalla giunta provinciale, è depositato ed esposto al pubblico presso l'amministrazione provinciale, presso i comuni della provincia e presso il consiglio dei comuni, nonché pubblicato online. La data di esposizione del progetto del piano è preventivamente resa nota mediante avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige e su almeno due quotidiani locali, di cui uno in lingua italiana ed uno in lingua tedesca, nonché su un settimanale locale. Il progetto del piano è esposto per trenta giorni, durante i quali chiunque può prenderne visione. Entro questo termine singole persone nonché gli enti e le associazioni interessati possono presentare osservazioni e proposte di perfezionamento del piano ai comuni, al consiglio dei comuni o alla giunta provinciale. Durante questo periodo vengono sentite a livello provinciale le rappresentanze dei pazienti, indipendentemente dalla loro forma organizzativa, le associazioni e confederazioni interessate, nonché le parti sociali. I comuni possono esprimere il loro parere motivato sul progetto del piano entro i successivi trenta giorni, tenendo conto delle osservazioni e proposte a loro presentate, e lo trasmettono al consiglio dei comuni. In ogni caso i comuni trasmettono le osservazioni e proposte a loro presentate al consiglio dei comuni. Entro i successivi trenta giorni il consiglio dei comuni esprime poi il suo parere motivato sul progetto del piano, tenendo conto dei pareri dei comuni, e lo trasmette alla giunta provinciale. Decorso tale termine si prescinde dal parere del consiglio dei comuni.


8. Il piano sanitario provinciale è approvato dalla giunta provinciale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige, a meno che non sia diversamente stabilito.

9. Il piano sanitario provinciale ha una validità minima di tre anni e massima di cinque anni. Esso conserva la propria validità fino all'entrata in vigore del piano successivo.

10. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi stabiliti nel piano sanitario provinciale, il comitato provinciale per la pianificazione sanitaria procede ad una valutazione periodica dello stato di attuazione degli obiettivi e delle misure ivi contenuti. Per tale valutazione il comitato può avvalersi anche del supporto di esperti esterni in materia di programmazione sanitaria. Le modalità e i tempi della valutazione periodica, così come eventuali necessità di adattamenti puntuali del piano, sono stabiliti dalla giunta provinciale con l'approvazione del piano sanitario provinciale. Agli adattamenti puntuali, che possono essere anche annuali, non si applica il comma 7.».

7. Il comma 3 dell'art. 33 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:

«3. Entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data di ricevimento del diniego di rimborso è ammesso ricorso alla commissione provinciale per la decisione sui ricorsi in materia di assistenza sanitaria. La commissione è istituita presso la ripartizione provinciale salute e decide in via definitiva sui ricorsi. Essa è nominata dalla giunta provinciale ed è composta dall'assessore provinciale alla salute o da un suo delegato, in qualità di presidente, e



da altri sei componenti. Almeno quattro componenti sono medici, di cui almeno uno è un libero professionista. I restanti componenti sono funzionari provinciali.»

8. Il comma 2 dell'art. 34-*bis* della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:

«2. Avverso il diniego di autorizzazione preventiva di cui al comma 1 nonché avverso il diniego della richiesta di rimborso dei costi dell'assistenza sanitaria transfrontaliera ai sensi della direttiva 2011/24/UE è ammesso ricorso entro il termine perentorio di quindici giorni alla Commissione di cui all'art. 33, comma 3.»

9. L'art. 42 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 42 (*Comitato provinciale per la programmazione sanitaria*). — 1. È istituito il comitato provinciale per la programmazione sanitaria, quale organo tecnico consultivo dell'amministrazione provinciale.

2. Al comitato provinciale per la programmazione sanitaria compete:

a) esprimere pareri sul piano sanitario provinciale e verificarne lo stato di attuazione, in osservanza delle disposizioni previste dall'art. 30;

b) esprimere pareri sui programmi planivolumetrici dei singoli progetti e sul programma pluriennale di edilizia sanitaria;

c) esprimere pareri sul programma annuale e pluriennale degli interventi di manutenzione straordinaria dei beni immobili sanitari ai sensi dell'art. 16, comma 4, della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1, e successive modifiche;

d) esprimere pareri sul programma annuale e pluriennale degli acquisti di apparecchiature biomediche, nonché di strumenti, impianti e arredi tecnici ai sensi dell'art. 16, comma 5, della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1, e successive modifiche;

e) esprimere pareri sul programma annuale e pluriennale dei progetti di tecnologia dell'informazione e delle comunicazioni nonché degli acquisti di hardware e software ai sensi dell'art. 16, comma 5, della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1, e successive modifiche;

f) esprimere pareri facoltativi sulle tariffe delle prestazioni sanitarie;

g) esprimere pareri sulle specialità e sulle tipologie di prestazioni, nonché sulla misura degli importi rimborsabili per le prestazioni specialistiche ambulatoriali, tenuto conto delle disposizioni in materia di partecipazione alla spesa sanitaria ai sensi dell'art. 34, comma 4;

h) esprimere pareri sul fabbisogno formativo, pluriennale ed annuale, delle professioni sanitarie e dei corsi di specializzazione, e in particolare sul fabbisogno di medici di medicina generale e di medici specialisti con riferimento alle singole specializzazioni ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14;

i) esprimere pareri facoltativi sul fabbisogno di accreditamento dei soggetti privati erogatori di prestazioni sanitarie, sull'avvio della valutazione tecnica a seguito di richiesta di accreditamento, nonché sulle richieste di autorizzazione o accreditamento in deroga ai requisiti stabiliti ai sensi degli articoli 39 e 40.

3. Il comitato è composto da:

a) l'assessore provinciale alla salute, in qualità di presidente;

b) il direttore della ripartizione provinciale salute, in qualità di vicepresidente;

c) il direttore generale dell'azienda sanitaria;

d) il direttore sanitario, il direttore amministrativo e il direttore tecnico-assistenziale dell'azienda sanitaria;

e) quattro rappresentanti del personale sanitario laureato, di cui due medici; uno dei medici deve essere esperto in materia di programmazione e organizzazione sanitaria, mentre l'altro medico è proposto dall'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Provincia di Bolzano;

f) un rappresentante del personale non medico;

g) tre rappresentanti dei comuni, ovvero il presidente del consiglio dei comuni o un suo delegato, un rappresentante dei presidenti delle comunità comprensoriali e un rappresentante del Comune di Bolzano;

h) il direttore della ripartizione provinciale politiche sociali;

i) un rappresentante degli erogatori privati di prestazioni sanitarie convenzionati con il Servizio sanitario provinciale;

j) due rappresentanti delle organizzazioni dei pazienti;

k) i direttori dei comprensori sanitari.

4. Qualora vengano trattati argomenti riguardanti le tecnologie biomediche, l'edilizia sanitaria, la medicina di base e la pediatria di base, il comitato è integrato rispettivamente da un esperto in tecnologie biomediche, un esperto in edilizia sanitaria, un rappresentante dei medici di medicina generale e un rappresentante dei pediatri di libera scelta. Ciascun componente aggiuntivo partecipa con diritto di voto.

5. L'organizzazione e le modalità di funzionamento del comitato provinciale per la programmazione sanitaria sono disciplinate dalla giunta provinciale.


6. Il comitato è nominato dalla giunta provinciale e rimane in carica per la durata della legislatura. Funge da segretario un impiegato di qualifica funzionale non inferiore alla sesta della ripartizione provinciale salute.»

10. L'art. 44 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 44 (*Comitato etico provinciale*). — 1. È istituito il comitato etico provinciale, quale organo consultivo indipendente dell'amministrazione provinciale e competente per lo sviluppo di una cultura dell'etica in sanità; esso esprime pareri, raccomandazioni e formula le linee di indirizzo su questioni etiche emerse nell'attività sanitaria e nella ricerca nei campi della medicina, della tutela della salute e della biologia, sia in riferimento a singoli individui sia a gruppi sociali ed all'intera società.

2. Il comitato etico provinciale ha le seguenti competenze:

a) la promozione di una cultura dell'etica in sanità e nella popolazione tramite iniziative adeguate;



b) pareri e prese di posizione in merito a questioni etiche in ambito sanitario;

c) attività consultiva per l'amministrazione provinciale riguardo a questioni etiche in ambito sanitario;

d) elaborazione di proposte per la formazione e l'aggiornamento sulle tematiche etiche connesse alle attività medico-assistenziali;

e) elaborazione di proposte per iniziative volte alla tutela della qualità della vita e della dignità umana delle persone malate, con particolare riguardo ai pazienti terminali, ai minori e alle persone con disabilità.

3. La composizione, la nomina e le modalità di lavoro del comitato etico provinciale sono definite con regolamento di esecuzione.

4. Il mandato dei componenti del comitato etico, compreso il presidente, dura tre anni ed è rinnovabile.

5. Al presidente e al vicepresidente del comitato etico provinciale spetta un'indennità di funzione. Il compenso per l'attività degli altri componenti del comitato etico provinciale è corrisposto sotto forma di gettoni di presenza. L'ammontare dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza è determinato dalla giunta provinciale.»

11. Nel testo in lingua tedesca dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 46 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, le parole: «ärztlichen Leiter» sono sostituite dalla parola: «Sanitätsleiter».

12. I commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 46 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, sono così sostituiti:

«5. Ai dirigenti sanitari con incarico di direzione di struttura complessa sono attribuite, oltre alle funzioni derivanti dalle loro specifiche competenze professionali, anche funzioni di direzione e organizzazione della struttura, da assolvere in osservanza degli indirizzi operativi e gestionali del dipartimento di appartenenza, anche mediante l'emanazione di direttive a tutto il personale della struttura e l'adozione delle decisioni necessarie per il corretto espletamento del servizio e per garantire l'appropriatezza di tutti gli interventi preventivi, diagnostici, terapeutici e riabilitativi attuati nella struttura loro affidata. Il dirigente è responsabile dell'efficace ed efficiente gestione delle risorse assegnategli.

6. All'incarico di dirigente sanitario e agli incarichi di direttore di struttura complessa si accede in conformità alla vigente disciplina di settore mediante concorso pubblico per titoli ed esami o tramite selezione pubblica. Possono partecipare al concorso o alla selezione anche i candidati con una specializzazione in una disciplina affine, fermo restando che i contratti collettivi di comparto disciplinano le modalità di salvaguardia del trattamento economico fisso in godimento ai dirigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Qualora al concorso o alla selezione indetta per la copertura dell'incarico di direzione dell'area territoriale o del servizio di medicina di base dell'azienda sanitaria non siano risultati candidati idonei, la direzione di queste strutture può essere affidata anche a medici di medicina generale con un'esperienza professionale almeno decennale.

8. Entro 18 mesi dall'assunzione dell'incarico di direzione di struttura complessa, i dirigenti devono conseguire l'attestato di formazione manageriale. Nel caso in cui non assolvano con profitto il primo corso attivato dall'amministrazione provinciale dopo il conferimento del loro incarico, essi decadono dall'incarico.»

13. Dopo l'art. 46 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, sono inseriti i seguenti articoli 46-bis e 46-ter:

«Art. 46-bis (Valutazione dei dirigenti in ambito sanitario). — 1. Tutti i dirigenti in ambito sanitario sono sottoposti ad un processo di verifica e valutazione, articolato nel modo seguente:

a) valutazione annuale del diretto superiore (primo grado): il diretto superiore verifica annualmente i risultati ottenuti in ordine agli obiettivi concordati. L'indennità di risultato è correlata a tale verifica;

b) valutazione del nucleo di valutazione (secondo grado): il nucleo di valutazione esamina le valutazioni negative di primo grado nonché gli eventuali ricorsi degli interessati avverso le valutazioni dei diretti superiori, procedendo ad una valutazione definitiva, che viene inserita nel fascicolo personale;

c) valutazione pluriennale al termine dell'incarico: il collegio tecnico e il nucleo di valutazione verificano la qualità delle prestazioni tecnico-professionali al termine dell'incarico, tenendo conto delle precedenti valutazioni annuali e dei risultati raggiunti nel periodo di durata dell'incarico. Dalla valutazione al termine dell'incarico dipende la conferma dello stesso o il conferimento di un incarico diverso.

2. Con regolamento di esecuzione sono disciplinate le modalità di costituzione, composizione e nomina dei membri del nucleo di valutazione e del collegio tecnico, le modalità di funzionamento degli stessi nonché le procedure di valutazione, i criteri alla base dei sistemi di valutazione delle attività professionali, gli effetti della valutazione e le ulteriori funzioni specifiche affidate a ciascun organismo deputato alla valutazione.

3. I componenti del nucleo di valutazione e del collegio tecnico sono nominati dal direttore generale.

4. Ai componenti del nucleo di valutazione e del collegio tecnico spetta un compenso, determinato nel rispetto delle disposizioni in materia.

5. Il metodo di valutazione dei risultati, definito nell'atto aziendale, deve prevedere anche la possibilità di valutazione del superiore.

Art. 46-ter (Valutazione di esperienze formative estere in ambito manageriale). — 1. Una commissione tecnico-scientifica provinciale valuta i contenuti e la durata dei corsi di formazione manageriale frequentati all'estero, ai fini dell'accesso alle posizioni dirigenziali di cui all'art. 46.

2. Con regolamento di esecuzione sono determinati la composizione e il funzionamento della commissione di cui al comma 1, nonché i criteri per la valutazione delle esperienze formative manageriali estere, in osservanza dei requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale e provinciale in materia.»



14. L'art. 47 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 47 (*Funzioni dei dirigenti responsabili di struttura*). — 1. L'atto aziendale disciplina l'attribuzione dei compiti per l'attuazione degli obiettivi definiti negli atti di programmazione aziendale e nel piano sanitario provinciale ai direttori medici di area territoriale e di presidio ospedaliero, ai dirigenti tecnico-assistenziali di area territoriale e di presidio ospedaliero nonché ai direttori di distretto, di dipartimento, dei servizi aziendali e a tutti gli altri dirigenti responsabili di strutture; ai direttori viene inoltre conferita la facoltà di assumere decisioni che impegnano l'azienda sanitaria verso l'esterno.

2. La direzione delle singole strutture organizzative dell'azienda sanitaria è affidata ai dirigenti secondo i criteri e le modalità stabiliti nell'atto aziendale, nel rispetto della normativa vigente in materia.»

15. L'art. 48 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 48 (*Incarichi di natura professionale e di direzione di struttura*). — 1. Gli incarichi di cui all'art. 46, comma 3, sono conferiti, a tempo determinato, dal direttore generale o da un suo delegato, tenuto conto delle valutazioni di cui all'art. 46-bis. Gli incarichi hanno durata non inferiore a tre anni e non superiore a sette, con facoltà di rinnovo.

2. Il conferimento dell'incarico deve avvenire nel rispetto delle norme sulla ripartizione dei posti secondo la consistenza dei tre gruppi linguistici risultante dall'ultimo censimento ufficiale della popolazione, con riferimento al territorio provinciale.

3. L'affidamento a un dirigente sanitario di un incarico di direzione di struttura complessa avviene ad opera del direttore generale, che sceglie il candidato da una rosa selezionata da un'apposita commissione, previo avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Trentino-Alto Adige; il direttore generale conferisce gli incarichi afferenti all'area ospedaliera, sentiti il direttore sanitario e il direttore dell'unità organizzativa per il governo clinico nonché consultandosi con il direttore del rispettivo comprensorio sanitario, e gli incarichi afferenti all'area territoriale consultandosi con il direttore del rispettivo comprensorio sanitario. La procedura di selezione dei candidati nonché la composizione e nomina della commissione sono disciplinate con regolamento di esecuzione.

4. L'incarico di direzione di struttura complessa conferito a un dirigente sanitario è soggetto a conferma da parte del diretto superiore al termine di un periodo di prova; il periodo di prova dura sei mesi a decorrere dal conferimento dell'incarico ed è prorogabile di ulteriori sei mesi. L'incarico di direzione di struttura complessa confermato al dirigente sanitario ha una durata da cinque a sette anni, con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per un periodo più breve, che non può essere inferiore a due anni.

5. Gli incarichi dirigenziali sono revocati, secondo le procedure previste dalle disposizioni vigenti e dai contratti collettivi provinciali di lavoro, in caso di:

a) inosservanza delle direttive impartite dalla direzione generale o dalla direzione del dipartimento;

b) mancato raggiungimento degli obiettivi concordati, accertato dagli organismi di valutazione competenti;

c) grave e reiterata violazione dei doveri;

d) mancato superamento del periodo di prova previsto;

e) in tutti gli altri casi previsti dai contratti di lavoro.

6. In caso di assenza o impedimento del dirigente sanitario con incarico di direzione di struttura complessa, oppure in casi di particolare urgenza, esso è sostituito da un dirigente dello stesso reparto o servizio, scelto dal responsabile della struttura stessa e incaricato dal direttore generale.

7. In caso di vacanza del posto di dirigente sanitario con incarico di direzione di struttura complessa e in assenza del sostituto di cui al comma 6, in attesa del conferimento dell'incarico le relative mansioni sono assegnate, con provvedimento del direttore generale e per un periodo massimo di otto mesi, a un dirigente scelto tra i dirigenti dello stesso reparto o servizio. Qualora il posto di dirigente sanitario con incarico di direzione di struttura complessa non venga coperto per carenza di candidati idonei, al dirigente a cui sono state assegnate le relative mansioni superiori può essere prorogato l'incarico fino all'espletamento del concorso per la copertura del posto, e comunque per non più di ulteriori otto mesi.

8. In caso di vacanza del posto, l'espletamento delle funzioni di dirigente sanitario con incarico di direzione di struttura complessa non dà titolo per i primi due mesi ad alcun compenso aggiuntivo.»

Art. 4.

Modifica della legge provinciale 5 novembre 2001, n. 14

«*Norme in materia di programmazione, contabilità, controllo di gestione e di attività contrattuale del servizio sanitario provinciale*»

1. L'art. 1 della legge provinciale 5 novembre 2001, n. 14, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 1 (*Finalità*). — 1. La presente legge detta norme in materia di programmazione, contabilità, controllo di gestione e attività contrattuale dell'azienda sanitaria dell'Alto Adige, di seguito denominata azienda, in applicazione della normativa sull'ordinamento del Servizio sanitario provinciale.»

2. Il comma 7 dell'art. 2 della legge provinciale 5 novembre 2001, n. 14, e successive modifiche, è così sostituito:


«7. I documenti costitutivi obbligatori del bilancio preventivo annuale sono il conto economico e il budget finanziario, corredati da:

a) criteri tecnici di determinazione integrati dalle tabelle per la parte economica previste nella nota integrativa;

b) relazione del direttore generale;

c) piano degli investimenti;

d) relazione del Collegio dei revisori dei conti.»



3. Il comma 2 dell'art. 6 della legge provinciale 5 novembre 2001, n. 14, è così sostituito:

«2. Il bilancio di esercizio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa ed è corredato dalla relazione annuale sullo stato di attuazione della programmazione e sulla gestione economico-finanziaria dell'azienda, redatta dal direttore generale.»

4. L'art. 7 della legge provinciale 5 novembre 2001, n. 14, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 7 (*Principi e criteri di redazione del bilancio*). —

1. Nella redazione del bilancio di esercizio si osservano gli articoli da 2423 a 2428 del codice civile, fatto salvo quanto diversamente disposto dal titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, nonché le disposizioni provinciali in materia.»

5. L'art. 9 della legge provinciale 5 novembre 2001, n. 14, è così sostituito:

«Art. 9 (*Approvazione del bilancio di esercizio*). —

1. Il bilancio di esercizio, corredato dalla relazione del Collegio dei revisori dei conti, è approvato dal direttore generale e trasmesso all'assessore competente entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce.»

6. Dopo l'art. 9 della legge provinciale 5 novembre 2001, n. 14, è inserito il seguente articolo:

«Art. 9-bis (*Pubblicità dei bilanci*). — 1. Entro sessanta giorni dalla data di approvazione da parte della giunta provinciale, il bilancio preventivo e il bilancio di esercizio dell'azienda sanitaria sono pubblicati integralmente sul sito internet della provincia.»

Capo II

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 5.

Norma transitoria all'art. 4-bis della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7

1. La commissione conciliativa in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, una volta scaduto il suo mandato, continua a svolgere le sue funzioni fino alla nomina della nuova commissione ai sensi della nuova normativa.

Art. 6.

Norma transitoria all'art. 48 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7

1. Fino all'entrata in vigore del regolamento di esecuzione di cui all'art. 48, comma 3, della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 48, commi 4, 5 e 6, della medesima legge provinciale, vigenti sino alla data di entrata in vigore della presente legge. Fino all'entrata in vigore del citato regolamento di esecuzione la commissione competente per la predisposizione dell'elenco dei candidati è nominata dalla direttrice/dal direttore generale ed è composta dalla direttrice sanitaria/dal direttore sanitario o da una sua delegata/un suo delegato e da due esperte o esperti nella disciplina oggetto dell'incarico, di cui una nominata/uno nominato dal consiglio dei sanitari.

Capo III DISPOSIZIONI FINALI

Art. 7.

Abrogazione di norme

1. Sono abrogate le seguenti norme:

a) gli articoli 27 e 32-bis, i commi 2 e 3 dell'art. 37-bis, il comma 4 dell'art. 46 e il comma 2 dell'art. 81 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche;

b) l'art. 21 della legge provinciale 5 novembre 2001, n. 14, e successive modifiche.

Capo IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E VARIAZIONI DI BILANCIO

Art. 8.

Variazioni al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 2017-2019

1. Allo stato di previsione delle entrate di cui all'art. 1 della legge provinciale 22 dicembre 2016, n. 29, sono apportate le seguenti variazioni:


Anno 2017 - Competenza

Titolo - Tipologia	Importo
02-101	+339.883,56
03-100	+3.410.077,54
05-300	+10.808.831,44

2. Allo stato di previsione delle spese di cui all'art. 2 della legge provinciale 22 dicembre 2016, n. 29, sono apportate le seguenti variazioni:

Anno 2017 - Competenza

Missione - Programma - Titolo	Importo
01-01-1	+68.000,00
01-02-1	-3.052.716,00
01-02-2	-5.580,00
01-04-1	-500.000,00
01-06-2	-460.000,00
01-10-1	-68.000,00
04-01-1	-20.000,00
04-01-2	+20.000,00
04-02-1	+55.802,00
04-02-2	+35.000,00
04-04-1	+330.773,16
04-04-2	-540.000,00
04-06-1	+222.226,84



04-07-1	+100.000,00
05-02-1	-649.100,00
05-02-2	-51.900,00
06-01-2	+1.000.000,00
08-02-2	-12.000.000,00
09-01-1	+332.300,00
09-01-2	+228.500,00
09-02-1	+13.600,00
09-05-1	+17.500,00
09-05-2	+4.920.000,00
09-08-1	-220.900,00
09-08-2	-228.500,00
10-02-1	+1.099.732,49
10-02-2	+245.000,00
10-05-1	+1.571.000,00
10-05-2	+669.326,70
11-01-1	-3.000.000,00
13-01-1	-79.346,00
13-05-2	+79.346,00
14-01-1	+3.089.557,06
14-01-2	-3.000.000,00
14-02-1	+1.500.000,00
14-02-2	-1.500.000,00
15-02-1	-32.802,00
15-02-2	+12.000,00
16-01-1	+25.500,00
16-01-2	-88.000,00
18-01-1	-32.964.000,00
18-01-2	+5.808.831,44
19-01-2	+3.600.000,00
20-01-1	+40.509.971,33
20-03-1	-89.557,06
20-03-2	+12.000.000,00
50-02-4	-4.444.773,42

Anno 2017 - Cassa

Missione - Programma - Titolo	Importo
01-06-2	-120.000.000,00
08-02-2	-95.000.000,00
10-05-2	-46.000.000,00

18-01-2	-139.000.000,00
20-01-1	+400.000.000,00

Anno 2018 - Competenza

Missione - Programma - Titolo	Importo
01-01-1	+68.000,00
01-02-1	-2.656.153,30
01-02-2	-8.345,70
01-06-2	-1.538.000,00
01-10-1	-68.000,00
04-04-2	-462.000,00
06-01-2	+2.000.000,00
09-01-1	+117.000,00
09-01-2	+11.000,00
09-08-1	-117.000,00
09-08-2	-11.000,00
13-01-1	-398.695,00
13-05-2	+398.695,00
20-01-1	+7.109.499,00
50-02-4	-4.445.000,00

Anno 2019 - Competenza

Missione - Programma - Titolo	Importo
01-01-1	+68.000,00
01-06-2	+2.016.096,75
01-10-1	-68.000,00
04-04-2	-2.016.096,75
13-01-1	-400.000,00
13-05-2	+400.000,00
20-01-1	+4.445.000,00
50-02-4	-4.445.000,00


3. Viene allegato alla presente legge, ai soli fini conoscitivi, il dettaglio delle variazioni apportate a livello di capitolo (allegato A).

4. Viene allegato alla presente legge il dettaglio delle variazioni apportate riportante la suddivisione per categorie e macroaggregati (allegato B).

5. Alla legge provinciale 22 dicembre 2016, n. 29, sono apportati i seguenti aggiornamenti:

a) l'allegato H è sostituito dall'allegato H di cui alla presente legge;

b) l'allegato I è sostituito dall'allegato I di cui alla presente legge;



c) l'allegato 5 della nota integrativa è sostituito dall'allegato 5 di cui alla presente legge.

6. La ripartizione provinciale finanze è autorizzata ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.

Clausola di neutralità finanziaria

1. All'attuazione della presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili secondo le norme vigenti e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio provinciale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 21 aprile 2017

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

(Omissis).

17R00184

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 3 maggio 2017, n. 093/Pres.

Regolamento di modifica del regolamento concernente criteri e modalità di concessione dei contributi previsti dall'articolo 19 comma 5 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20 (Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 20 del 17 maggio 2017).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20 «Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il comma 5 dell'art. 19 della suddetta legge regionale il quale prevede che «La Regione può altresì finanziare corsi di formazione per i volontari delle associazioni e degli enti di cui all'art. 6.»;

Visto il «Regolamento concernente criteri e modalità di concessione dei contributi previsti dall'art. 19, comma 5 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20 (Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione)» emanato con proprio decreto n. 0122/Pres. di data 26 giugno 2014;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 603 del 31 marzo 2017;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica del regolamento concernente criteri e modalità di concessione dei contributi previsti dall'art. 19, comma 5 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20 (Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione)», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento di modifica del regolamento concernente criteri e modalità di concessione dei contributi previsti dall'art. 19, comma 5 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20 (Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione).

(Omissis).

Art. 1.

Modifica dell'allegato A del decreto del Presidente della Regione n. 122/2014

1. Nell'allegato A al decreto del Presidente della Regione 26 giugno 2014, n. 122/Pres «Regolamento concernente criteri e modalità di concessione dei contributi previsti dall'art. 19, comma 5 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20 (Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione) l'oggetto «domanda di contributo, ai sensi dell'art. 4, comma 35, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (legge strumentale 2008), per il sostegno di iniziative progettuali nel settore della promozione sociale.» è sostituito con il seguente oggetto «domanda di contributo, ai sensi dell'art. 19, comma 5, della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20 per l'attuazione di iniziative di formazione e aggiornamento dei volontari delle associazioni e degli enti iscritti nell'elenco delle associazioni ed enti per la tutela degli animali.».


Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Visto, il Presidente: SERRACCHIANI

17R00296



LEGGE REGIONALE 21 aprile 2017, n. 10.

Disposizioni in materia di demanio marittimo regionale e demanio stradale regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 17/2009, 28/2002 e 22/2006.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia - SO 15 - del 26 aprile 2017)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:
(*Omissis*).

TITOLO I FINALITÀ E PRINCIPI

Capo I

FINALITÀ E PRINCIPI

Art. 1.

Oggetto e principi

1. La Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, in attuazione dell'art. 4, primo comma, numero 10), dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), del decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di beni del demanio idrico e marittimo, nonché di funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo), del decreto legislativo 1° aprile 2004, n. 111 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti), e in armonia con la normativa comunitaria e statale vigente, detta disposizioni relative ai beni del demanio marittimo regionale e statale nell'ambito della laguna di Marano-Grado e ai beni del demanio stradale regionale, nonché modifica la legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 (Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale), la legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28 (Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei consorzi di bonifica, nonché modifiche alle leggi regionali 9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, 7/2000, in materia di restituzione degli incentivi, 28/2001, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua e 16/2002, in materia di gestione del demanio idrico), e la legge regionale 13 novembre 2006, n. 22 (Norme in materia di demanio marittimo con finalità turistico-ricreativa e modifica alla legge regionale 16/2002 in materia di difesa del suolo e di demanio idrico).

2. L'esercizio delle funzioni amministrative di cui al comma 1 avviene nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza, pubblicità e concorrenza, efficienza, economicità, proporzionalità, sussidiarietà, adeguatezza, territorialità, nell'ottica del sostegno e dello sviluppo economico e sociale e della pianificazione e programmazione e della sostenibilità ambientale, nonché della tutela del legittimo affidamento.

3. Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente legge le funzioni amministrative disciplinate dalla legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 (Disposizioni in materia di pesca e acquacoltura).

TITOLO II

DISCIPLINA DELLE CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI NELLA LAGUNA DI MARANO-GRADO ED ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE

Capo I

INDIVIDUAZIONE E PIANIFICAZIONE

Art. 2.

Demanio marittimo regionale e statale in ambito lagunare

1. Appartengono al demanio marittimo regionale i beni siti nella laguna di Marano-Grado intavolati o trascritti a favore della Regione o consegnati dallo Stato alla Regione secondo le procedure previste dall'art. 5 del decreto legislativo 265/2001, ovvero acquisiti secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

2. Appartengono al demanio marittimo statale i beni siti nella laguna di Marano-Grado non ancora consegnati dallo Stato alla Regione secondo le procedure previste dall'art. 5 del decreto legislativo 265/2001, la cui gestione avviene ai sensi dell'art. 9, commi 2 e 5, del decreto legislativo 111/2004.


Art. 3.

Beni regionali e inventario

1. I beni del demanio marittimo regionale di cui all'art. 2, comma 1, sono riportati negli archivi catastali, tavolari e delle Conservatorie dei registri immobiliari, secondo le disposizioni di legge, con la denominazione «Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia - demanio marittimo».

2. I beni di cui al comma 1 sono inseriti nell'inventario dei beni demaniali tenuto dalla struttura competente in materia di demanio.

3. Al fine del costante aggiornamento dell'inventario tutti gli atti che comportano modificazione dello stato giuridico dei beni del demanio marittimo regionale sono comunicati alla struttura competente in materia di demanio.



Art. 4.

Piano di utilizzo del Demanio marittimo regionale - PUDMAR

1. La Regione predispose il Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo Regionale (PUDMAR), finalizzato alla gestione e alla valorizzazione dei beni di cui all'art. 2, che ha natura ricognitiva e programmatica ed è subordinato alle scelte pianificatorie operate dagli strumenti urbanistici e alle previsioni della pianificazione paesaggistica e ambientale.

2. Il PUDMAR è lo strumento che identifica le aree del demanio marittimo di cui all'art. 2 in funzione degli utilizzi di seguito indicati:

- a) turistico - ricreativo;
- b) nautica da diporto;
- c) cantieristica navale;
- d) attività sportive;
- e) pesca e acquacoltura;
- f) attività dedicate ad associazionismo senza fini di lucro;
- g) pubblico interesse.

3. Le concessioni e le autorizzazioni aventi per oggetto utilizzi diversi da quelli indicati al comma 2 sono rilasciate a condizione che l'utilizzo previsto risulti compatibile con la destinazione del PUDMAR, rimanendo comunque in vigore le concessioni già rilasciate fino alla loro scadenza.

4. Il PUDMAR è predisposto entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge nel rispetto delle previsioni urbanistiche vigenti, secondo un processo partecipato che coinvolge i portatori d'interesse presenti sul territorio. Sono, in particolare, sentiti la competente Autorità marittima, gli enti locali territorialmente competenti e le associazioni regionali di categoria dei settori coinvolti, le strutture regionali competenti in materia di infrastrutture e pianificazione territoriale, in materia di difesa del suolo e in materia di pesca e acquacoltura.

5. Il PUDMAR è adottato con deliberazione della Giunta regionale, è sottoposto al parere del Consiglio delle autonomie locali ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge regionale 22 maggio 2015, n. 12 (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali del Friuli Venezia Giulia, modifiche e integrazioni alla legge regionale 26/2014 in materia di riordino del sistema Regione-Autonomie locali e altre norme urgenti in materia di autonomie locali), è approvato, su conforme deliberazione della Giunta regionale, dal Presidente della Regione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

6. I piani di gestione e le misure di conservazione e salvaguardia di cui alla legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Legge comunitaria 2007), nonché le loro eventuali modifiche, sono immediatamente prevalenti rispetto alle previsioni contrastanti del PUDMAR.

Capo II

DISCIPLINA DELLE CONCESSIONI E DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 5.

Normativa applicabile e competenze

1. Alle concessioni, autorizzazioni e a ogni altro provvedimento di natura gestionale relativi ai beni del demanio marittimo di cui all'art. 2 si applica la disciplina prevista dal regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Approvazione del testo definitivo del codice della navigazione), dal decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione - navigazione marittima), e dalle altre norme vigenti in materia di demanio marittimo statale, fatto salvo quanto previsto nella presente legge.

2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3 e per le concessioni aventi durata superiore a nove anni redatte in forma di atto pubblico, le concessioni e le autorizzazioni sono rilasciate dall'Amministrazione regionale, con decreto della struttura competente in materia di demanio marittimo, e dagli enti locali nell'ambito delle funzioni delegate.

3. Le autorizzazioni di cui all'art. 55 del codice della navigazione sono rilasciate dall'Amministrazione regionale con decreto della struttura competente in materia di infrastrutture e vie di navigazione, previo nulla-osta della struttura competente a gestire il demanio marittimo regionale.

Art. 6.

Pareri

1. Il rilascio della concessione è subordinato, in particolare, all'acquisizione dei seguenti pareri obbligatori:

a) parere della struttura regionale competente in materia di difesa del suolo, sentito anche il Consorzio di bonifica laddove competente, sulla compatibilità con il regime idraulico-lagunare;


b) parere della struttura regionale competente in materia di tutela del paesaggio e biodiversità sulla compatibilità con gli aspetti di tutela e salvaguardia paesaggistica e ambientale e sulla verifica di significatività dell'incidenza;

c) parere della struttura regionale competente in materia di infrastrutture e vie di navigazione interna sulla compatibilità con la sicurezza della navigazione;

d) parere della struttura regionale competente in materia di valutazione di impatto ambientale sulla necessità della procedura di screening o di VIA;

e) parere dell'ente locale territorialmente competente sulla compatibilità con gli strumenti comunali di pianificazione territoriale.

2. Qualora la concessione preveda la realizzazione di opere insistenti su specchio acqueo, oltre ai pareri di cui al comma 1, deve essere acquisito il parere obbligatorio della struttura regionale competente in materia di pesca e acquacoltura, finalizzato a valutare la compatibilità dell'opera con l'esercizio delle attività di pesca e acquacoltura.



3. Non è soggetto all'acquisizione dei pareri di cui ai commi 1 e 2 il rilascio di concessioni aventi a oggetto l'utilizzo di opere già assentite in concessione, purché rimangano invariate la destinazione d'uso originaria e le caratteristiche delle opere realizzate.

4. È soggetto al solo parere di cui al comma 1, lettera e), il rilascio di concessioni per l'utilizzo di aree o specchi acquei, già assentite in concessione e senza presenza di opere, purché rimanga invariata la destinazione d'uso originaria.

5. Il rilascio delle concessioni per l'utilizzo temporaneo dei beni del demanio marittimo regionale di cui all'art. 9, comma 7, è subordinato all'acquisizione dei seguenti pareri obbligatori:

a) parere della struttura regionale competente in materia di tutela del paesaggio e biodiversità sulla compatibilità con gli aspetti di tutela e salvaguardia paesaggistica e ambientale e sulla verifica di significatività dell'incidenza;

b) parere della struttura regionale competente in materia di infrastrutture e vie di navigazione interna sulla compatibilità con la sicurezza della navigazione;

c) parere dell'ente locale territorialmente competente sulla salvaguardia dell'ordine pubblico.

6. Il rilascio delle concessioni di beni del demanio marittimo regionale è subordinato al parere del Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici, da acquisire per il tramite della struttura regionale competente in materia di usi civici.

7. Non sono soggette all'acquisizione del parere di cui al comma 6 le concessioni per l'utilizzo temporaneo dei beni del demanio marittimo regionale di cui all'art. 9, comma 7, e le concessioni finalizzate allo svolgimento di esercitazioni o manifestazioni di protezione civile o alla prevenzione dell'incolumità pubblica o alla salvaguardia ambientale.

Art. 7.

Affidamento in concessione

1. Il procedimento per l'affidamento in concessione di aree demaniali marittime, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e concorrenza, può essere avviato su istanza di parte o d'ufficio.

2. Fatto salvo quanto previsto dai commi 3 e 4, le istanze di concessione sono pubblicate per la durata di almeno venti giorni, naturali e consecutivi, sul Bollettino ufficiale e sul sito internet istituzionale della Regione e all'albo dell'ente locale nel cui territorio è situato il bene demaniale, invitando chiunque ne abbia interesse a presentare osservazioni, opposizioni o istanze concorrenti entro tale termine.

3. Le istanze di concessione per la realizzazione delle strutture dedicate alla nautica da diporto di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509 (Regolamento recante disciplina del procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59), sono pubblicate

per la durata di almeno quarantacinque giorni sul Bollettino ufficiale e sul sito internet istituzionale della Regione, all'albo dell'ente locale nel cui territorio è situato il bene demaniale, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea, invitando chiunque ne abbia interesse a presentare osservazioni, opposizioni o istanze concorrenti entro un termine che non può essere inferiore a trenta giorni né superiore a novanta giorni decorrenti dalla data della pubblicazione.

4. Non sono soggette a pubblicazione le istanze di:

a) concessione per la realizzazione o il mantenimento di opere pubbliche, di pubblica utilità o destinate all'erogazione di pubblici servizi;

b) concessione per la realizzazione o il mantenimento di opere finalizzate al trasporto o all'erogazione di fonti energetiche;

c) autorizzazioni di cui all'art. 5, commi 2 e 3;

d) concessione per la realizzazione di interventi di ripristino e protezione delle barene, degli argini o di pulizia dei canali;

e) concessione per l'utilizzo temporaneo dei beni del demanio marittimo regionale di cui all'art. 9, comma 7;

f) concessione finalizzata allo svolgimento di esercitazioni o manifestazioni di protezione civile o alla prevenzione dell'incolumità pubblica o alla salvaguardia ambientale.

5. Le istanze di concessione concorrenti aventi a oggetto utilizzi o finalità diverse dall'istanza di concessione originaria sono pubblicate, ai sensi dei commi 2 e 3, rispettivamente per la durata di almeno venti giorni e almeno quarantacinque giorni.

6. L'avviso dell'amministrazione concedente avente per oggetto l'intendimento di affidare in concessione un'area demaniale marittima e con l'invito a presentare la propria miglior offerta è pubblicato per estratto secondo le modalità e i termini di cui ai commi 2 e 3.

7. Le manifestazioni organizzate da enti pubblici o associazioni senza scopo di lucro per una durata massima di dieci giorni, ferma restando l'acquisizione dei pareri di cui all'art. 7, comma 2-bis, della legge regionale 17/2009, non sono soggette né a concessione né alla corresponsione di alcun canone.

Art. 8.

Procedure di aggiudicazione della concessione


1. In caso di pluralità di domande di concessione per l'utilizzo del bene demaniale la comparazione delle domande è fatta sulla base dei seguenti quattro principi:

a) migliore utilizzo pubblico del bene demaniale;

b) armonizzazione delle azioni sul territorio per uno sviluppo sostenibile;

c) valutazione degli standard qualitativi dei servizi;

d) misure migliorative della fruibilità e accessibilità per i soggetti diversamente abili.



2. Oltre ai principi di cui al comma 1, la Giunta regionale individua preventivamente almeno uno dei seguenti principi che sono comunicati contestualmente all'invito a presentare istanze concorrenti:

- a) qualità degli impianti e manufatti, da valutarsi anche con riferimento al pregio architettonico;
- b) valorizzazione paesaggistico-ambientale;
- c) ricadute a favore del territorio e sviluppo occupazionale dell'area interessata;
- d) piano di manutenzione, conservazione e salvaguardia del bene demaniale;
- e) utilizzo di impianti e manufatti costruiti con pratiche eco-sostenibili;
- f) somministrazione di prodotti locali.

3. Le procedure, i termini, i criteri attuativi dei principi di cui ai commi 1 e 2, con riferimento agli utilizzi previsti all'art. 4, comma 2, e le disposizioni per l'aggiudicazione delle concessioni sono individuati, anche ai fini di una valorizzazione dell'esperienza e della professionalità del concessionario, con regolamento da adottarsi, previo parere della competente Commissione consiliare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 9.

Durata e piano economico-finanziario

1. Le concessioni sono rilasciate per il periodo richiesto dall'aveente diritto e, comunque, entro il limite massimo di durata di seguito indicato:

- a) concessioni per la realizzazione, il mantenimento e l'utilizzo di opere di pubblica utilità rilasciate a favore di enti locali, amministrazioni statali, consorzi di bonifica ed enti pubblici anche economici: fino a trenta anni;
- b) concessioni per la realizzazione, il mantenimento e l'utilizzo di opere finalizzate all'erogazione di pubblici servizi, quali elettrodotti, metanodotti, oleodotti, linee di telefonia, acquedotti, fognature, rilasciate a favore di soggetti privati: fino a trenta anni;
- c) concessioni per la realizzazione di interventi di recupero ambientale e di messa in sicurezza, per la realizzazione di riserve naturali e per l'utilizzo a fini ambientali, sociali o ricreativi rilasciate a favore di enti locali, amministrazioni statali, consorzi di bonifica, enti pubblici anche economici: fino a venti anni;
- d) concessioni per l'utilizzo a fini esclusivamente privati senza scopo di lucro: fino a nove anni;
- e) concessioni per la realizzazione di interventi di ripristino e protezione delle barene, degli argini o di pulizia dei canali: fino a un anno.

2. La durata delle concessioni per finalità produttive, commerciali, industriali, ivi comprese le attività di cantiistica navale e per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto, è determinata in base al piano economico-finanziario di cui al comma 4 presentato dal richiedente, e non può comunque avere durata superiore a cinquanta anni.

3. La durata delle concessioni con finalità turistico-ricreative viene determinata in base al piano economico-finanziario di cui al comma 4, presentato dal richiedente, e non può comunque essere superiore a quaranta anni.

4. Il piano economico-finanziario è composto in via generale dai seguenti elementi:

- a) piano temporale di sviluppo delle attività;
- b) descrizione sintetica del progetto imprenditoriale, con una scheda analitica di ogni prodotto e di ogni servizio che si intende offrire;
- c) progettazione della struttura organizzativa e del piano per la gestione delle risorse umane;
- d) analisi del contesto competitivo (analisi del mercato);
- e) definizione del piano operativo con cui si declinano le linee guida e gli obiettivi strategici in un piano degli investimenti;
- f) piano di fattibilità economico-finanziaria analitico a medio-lungo termine con indicazione del fabbisogno finanziario e coperture, certificato da un professionista abilitato;
- g) analisi della redditività del progetto e dei principali fattori di rischio, corredata di simulazioni dell'impatto economico-finanziario di eventuali deviazioni dalle ipotesi formulate;
- h) durata della concessione in funzione dell'ammortamento degli investimenti previsti.

5. Il piano economico-finanziario di cui al comma 4 è sottoposto al parere di congruità della Sezione demaniale del Comitato tecnico di valutazione di cui all'art. 48.

6. Nel caso di istanze di concessioni per il mantenimento e utilizzo di opere esistenti e di cui ai commi 2 e 3, che mantengano invariate la destinazione d'uso originaria e le caratteristiche delle opere medesime, la durata non può essere superiore a dieci anni.

7. Le concessioni per l'utilizzo temporaneo dei beni del demanio marittimo sono rilasciate per un periodo non superiore a trenta giorni.


Art. 10.

Canoni e garanzie

1. Le concessioni e le autorizzazioni di cui all'art. 5, comma 2, sono soggette all'applicazione di un canone determinato con legge regionale, i cui valori vengono aggiornati annualmente, in base all'indice ISTAT, sia in aumento che in diminuzione, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.

2. Qualora l'atto di concessione preveda un cronoprogramma degli interventi, il canone viene adeguato annualmente per le concessioni aventi durata fino a dieci anni e ogni due anni per le concessioni aventi durata superiore a dieci anni, sulla base di adeguata documentazione presentata dal concessionario che provi lo stato di avanzamento dei lavori.

3. La prima rata del canone da versare è commisurata al periodo intercorrente tra la data di rilascio e il 31 dicembre dello stesso anno, mentre le rate successive vengono calcolate in base all'anno solare, fatta eccezione per l'ultima che viene calcolata dal 1° gennaio dell'ultimo anno di concessione fino alla data di scadenza.



4. Il pagamento delle rate successive alla prima deve essere effettuato entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta del servizio competente a gestire il demanio marittimo e, anche in mancanza della comunicazione dell'ammontare del canone aggiornato, il concessionario è comunque tenuto al versamento del canone in misura pari a quello dell'anno solare precedente entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno, fermo restando l'obbligo di corrispondere gli aggiornamenti dovuti.

5. Non sono soggette al pagamento del canone le concessioni finalizzate:

a) alla realizzazione o al mantenimento di opere e fabbricati o all'utilizzo dei beni del demanio marittimo di cui all'art. 2 rilasciate a favore di enti locali, amministrazioni statali, consorzi di bonifica ed enti pubblici, anche economici, per finalità di pubblico interesse;

b) alla realizzazione di interventi di recupero ambientale e di messa in sicurezza, alla creazione di riserve naturali o all'utilizzo a fini ambientali rilasciate a favore di enti locali, amministrazioni statali, consorzi di bonifica ed enti pubblici, anche economici;

c) alla realizzazione di interventi di ripristino e protezione delle barene, degli argini o di pulizia dei canali;

d) allo svolgimento di esercitazioni o manifestazioni di protezione civile o alla prevenzione dell'incolumità pubblica o della salvaguardia ambientale.

6. Non sono altresì soggette al pagamento del canone:

a) le concessioni per l'utilizzo temporaneo dei beni del demanio marittimo di cui all'art. 9, comma 7, rilasciate per una durata non superiore a due giorni;

b) le aree del demanio marittimo regionale di cui agli accordi stipulati dall'Amministrazione regionale con soggetti privati ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 26 giugno 2001, n. 16 (Interventi di rilancio economico, potenziamento, miglioramento e completamento funzionale di strutture al servizio dei traffici, nonché disposizioni in materia di gestione del demanio turistico balneare).

7. Fatte salve le concessioni per l'utilizzo temporaneo dei beni del demanio marittimo di cui all'art. 9, comma 7, il concessionario deve prestare adeguata cauzione, anche tramite polizza fidejussoria o assicurativa costituite ai sensi della normativa vigente in materia, che dovrà contenere espressamente la clausola di esclusione della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944, secondo comma, del codice civile. La cauzione deve essere prestata prima del rilascio dell'atto concessorio e deve avere validità fino alla naturale scadenza dell'atto stesso, ovvero deve essere rinnovata annualmente a cura del concessionario, e deve essere versata nella misura di seguito indicata:

a) due volte il canone annuo nel caso di concessioni fino a nove anni;

b) tre volte il canone annuo nel caso di concessioni superiore a nove anni.

Capo III

RIORDINO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE AI BENI APPARTENENTI AL DEMANIO MARITTIMO REGIONALE

Art. 11.

Finalità e principi generali

1. Per garantire l'economicità, l'efficacia e la semplificazione dell'azione amministrativa finalizzata al rilascio dei provvedimenti di concessione e autorizzazione di beni del demanio marittimo regionale di cui all'art. 2 e in attuazione dei principi di cui all'art. 3 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), la Regione è autorizzata, nel rispetto della presente legge, a delegare ai comuni territorialmente competenti le funzioni amministrative di cui all'art. 5, comma 2.

Art. 12.

Funzioni della Regione

1. La Regione esercita le seguenti funzioni:

a) indirizzo, coordinamento e monitoraggio sulle competenze delegate agli enti locali;

b) rilascio dei provvedimenti di cui all'art. 5, commi 2, a favore di enti locali, amministrazioni statali, consorzi di bonifica ed enti pubblici anche economici;

c) rilascio dei provvedimenti di cui all'art. 5, commi 2, a favore di soggetti privati in relazione ai beni del demanio marittimo regionale non oggetto di delega;

d) accertamento e riscossione delle entrate relative ai provvedimenti di cui alle lettere *b)* e *c)*;

e) controllo e vigilanza sui beni del demanio marittimo della laguna di Marano-Grado non oggetto di delega di funzioni.

Art. 13.

Funzioni delegate ai comuni

1. Ai comuni sono delegate le seguenti funzioni:


a) rilascio dei provvedimenti di cui all'art. 5, comma 2, in relazione ai beni del demanio marittimo nella laguna di Marano-Grado individuati ai sensi dell'art. 15;

b) accertamento e riscossione delle entrate relative ai provvedimenti di cui alla lettera *a)* che possono essere utilizzate anche per interventi di valorizzazione e recupero dei beni demaniali stessi;

c) controllo e vigilanza sui beni oggetto di delega di funzioni.

2. Ai comuni competono anche le spese derivanti dall'esercizio delle funzioni loro delegate.

3. I comuni possono esercitare le funzioni loro delegate dalla presente legge anche tramite le rispettive Unioni territoriali intercomunali ai sensi dell'art. 28 della legge regionale 26/2014.



Art. 14.

Entrate

1. Le entrate derivanti dall'esercizio delle funzioni di cui all'art. 13 sono integralmente trattenute dagli enti locali.

Art. 15.

Individuazione dei beni oggetto di delega e decorrenza delle funzioni

1. Con deliberazione, la Giunta regionale approva il documento con il quale sono identificati i beni del demanio marittimo in relazione ai quali opera la delega di funzioni agli enti locali.

2. Con appositi verbali, previo concerto tra l'Amministrazione regionale e l'ente locale territorialmente competente, sono assegnati agli enti locali i beni oggetto di delega delle funzioni di cui all'art. 13.

3. Le funzioni di cui all'art. 13 sono esercitate dagli enti locali dalla data del verbale di cui al comma 2.

4. Per le concessioni già rilasciate dall'Amministrazione regionale afferenti ai beni oggetto della delega di funzioni di cui al comma 1, le relative entrate sono introitate dagli enti locali dall'anno solare successivo all'assegnazione dei beni stessi.

5. Per ragioni di economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, su semplice richiesta dell'Amministrazione regionale e, comunque, non oltre sessanta giorni dalla stessa, i beni di cui al comma 1, con la medesima procedura prevista dal presente articolo, rientrano nella piena disponibilità dell'Amministrazione regionale.

Art. 16.

Monitoraggio sulle funzioni delegate

1. Gli enti locali trasmettono, entro il mese di giugno di ogni anno, alla struttura regionale competente a gestire il demanio marittimo i dati relativi ai provvedimenti adottati nell'esercizio delle funzioni delegate, nonché le informazioni e i dati relativi ai canoni e alle indennità introitati nell'anno precedente, corredati di adeguata documentazione che consenta di individuare i beni oggetto dei diversi provvedimenti e gli elementi essenziali degli stessi.

*Capo IV*DEMANIALIZZAZIONE E SDEMANIALIZZAZIONE DEI BENI DEL
DEMANIO MARITTIMO REGIONALE

Art. 17.

Rettifiche di intestazione

1. Con decreto della struttura competente in materia di demanio marittimo, che costituisce titolo per la variazione della intestazione degli stessi, i beni iscritti al patrimonio o al demanio della Regione, per i quali la struttura regionale competente in materia di infrastrutture e trasporto abbia accertato le caratteristiche di demanialità marittima, sono iscritti negli archivi di cui all'art. 3, comma 1, con la denominazione «Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Demanio marittimo».

Art. 18.

Acquisizione di opere al demanio marittimo regionale

1. La cessazione della concessione comporta l'obbligo per il concessionario della rimozione delle opere realizzate e del ripristino dello stato dei luoghi, fatta salva la possibilità da parte della Regione di acquisire a titolo gratuito tali opere al demanio marittimo regionale, tenuto conto di quanto previsto nelle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Con regolamento regionale, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le procedure per l'acquisizione e l'intestazione al Demanio marittimo regionale delle opere realizzate dal concessionario su beni del Demanio marittimo regionale.

Art. 19.

Sdemanializzazione

1. La sdemanializzazione di beni del demanio marittimo regionale è autorizzata dalla Giunta regionale e successivamente disposta con decreto della struttura competente in materia di demanio marittimo, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione, previo accertamento da parte della struttura regionale competente in materia di infrastrutture e vie di navigazione dell'avvenuta perdita della caratteristica di demanialità marittima.

2. Nelle more della conclusione del procedimento di sdemanializzazione è autorizzata l'occupazione dei beni di cui sia stata accertata la perdita della caratteristica di demanialità marittima, subordinatamente al pagamento del relativo canone.

3. Con regolamento regionale, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati le procedure, i criteri, le modalità e i termini della procedura di sdemanializzazione e successiva alienazione dei beni sdemanializzati.

TITOLO III


ALTRE NORME IN MATERIA DI DEMANIO

*Capo I*MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 17/2009 IN MATERIA DI
DEMANIO IDRICO REGIONALE E ALLA LEGGE REGIONALE
28/2002 IN MATERIA DI CONSORZI DI BONIFICA

Art. 20.

*Modifica all'art. 3
della legge regionale 17/2009*

1. Al comma 1-bis dell'art. 3 della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 (Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale), dopo le parole «il Direttore di servizio competente a gestire il demanio idrico regionale» sono aggiunte le seguenti: «, o un suo delegato».



Art. 21.

*Modifica all'art. 3-bis
della legge regionale 17/2009*

1. Al comma 1 dell'art. 3-bis della legge regionale 17/2009 dopo le parole «del Direttore di servizio competente a gestire il demanio idrico regionale» sono inserite le seguenti: «, o di un suo delegato».

Art. 22.

*Modifiche all'art. 4
della legge regionale 17/2009*

1. All'art. 4 della legge regionale 17/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole «del Direttore di servizio,» sono inserite le seguenti: «o di un suo delegato,»;

b) al comma 2 dopo le parole «che sono oggetto di revisione quinquennale» sono aggiunte le seguenti: «disposta con decreto del Presidente della Regione da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione e da adottarsi previa deliberazione della Giunta regionale»;

c) al comma 3 sono apportate le seguenti modifiche:

1) le parole «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «il termine ordinario di sessanta giorni»;

2) le parole «Il silenzio costituisce assenso all'alienazione» sono sostituite dalle seguenti: «La mancata manifestazione di interesse all'acquisizione del bene da parte del comune interessato comporta l'ammissibilità dell'alienazione».

Art. 23.

*Modifica all'art. 4-bis
della legge regionale 17/2009*

1. Dopo il comma 4 dell'art. 4-bis della legge regionale 17/2009 è inserito il seguente:

«4-bis. Qualora, esperita la procedura di cui al comma 4, anche il soggetto originario richiedente non manifesti, entro i termini indicati dal Servizio competente a gestire il patrimonio regionale, l'interesse ad acquisire il bene sdemanzializzato, quest'ultimo viene trasferito a titolo gratuito al comune territorialmente competente secondo le procedure di cui all'art. 5, comma 2, della legge regionale 57/1971.».

Art. 24.

*Modifiche all'art. 6
della legge regionale 17/2009*

1. Al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 17/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole «della legge regionale 28/2002» sono inserite le seguenti: «e dalle disposizioni della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disposizione organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque)»;

b) dopo le parole «del Direttore di servizio competente a gestire il demanio idrico regionale» sono inserite le seguenti: «, o di un suo delegato,».

Art. 25.

*Sostituzione dell'art. 6-bis
della legge regionale 17/2009*

1. L'art. 6-bis della legge regionale 17/2009 è sostituito dal seguente:

«Art. 6-bis (Affidamento e subingresso nella concessione). — 1. Il concessionario, previa autorizzazione dell'Amministrazione regionale, può affidare ad altri soggetti la gestione delle attività oggetto della concessione.

2. Nei casi previsti all'art. 14, comma 2, lettera a), il concessionario, previa autorizzazione dell'Amministrazione regionale, per il miglior perseguimento delle finalità di pubblico interesse che motivano la gratuità della concessione, può affidare a soggetti senza scopo di lucro la gestione totale o parziale delle attività oggetto della concessione stessa.

3. Il concessionario, previa autorizzazione dell'Amministrazione regionale, può sostituire altri nel godimento della concessione.».

Art. 26.

*Modifiche all'art. 7
della legge regionale 17/2009*

1. All'art. 7 della legge regionale 17/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1-bis dopo le parole «individuazione su base catastale» sono aggiunte le seguenti: «di cui si prende atto, anche ai fini degli obblighi di ordinaria e straordinaria manutenzione relativi alle opere eseguite, con decreto del Direttore di servizio competente a gestire il demanio idrico regionale o di un suo delegato»;


b) al comma 2 dopo le parole «uso sostenibile delle risorse naturalistiche» sono inserite le seguenti: «qualora i transiti interessino siti Natura 2000, aree protette, biotopi e prati stabili»;

c) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

«2-bis. Non sono soggette a concessione, né alla corresponsione di alcun canone, fermo restando l'obbligo di acquisire l'autorizzazione idraulica di cui al regio decreto 523/1904, il parere favorevole della struttura regionale competente in materia di infrastrutture e vie di navigazione interna in relazione ai beni del demanio idrico regionale aventi carattere di navigabilità, il nulla-osta del comune territorialmente competente e il parere favorevole della struttura regionale competente in materia di tutela di biodiversità, limitatamente alle occupazioni temporanee di cui alla lettera b) per la ricognizione delle vigenti misure di tutela e di salvaguardia di siti Natura 2000, aree protette, biotopi e prati stabili:

a) le occupazioni di beni del demanio idrico regionale per un periodo non superiore a due giorni;

b) le occupazioni di beni del demanio idrico regionale per un periodo non superiore a trenta giorni qualora siano finalizzate allo svolgimento di esercitazioni o manifestazioni di protezione civile o alla prevenzione dell'incolunità pubblica o della salvaguardia ambientale.».



Art. 27.

*Modifiche all'art. 8
della legge regionale 17/2009*

1. All'art. 8 della legge regionale 17/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole «del Direttore di servizio competente a gestire il demanio idrico della Regione» sono inserite le seguenti: «, o di un suo delegato,»;

b) al comma 1-bis dopo le parole «del Direttore di servizio competente a gestire il demanio idrico regionale,» sono inserite le seguenti: «o di un suo delegato,»;

c) al comma 1-ter le parole «e al mantenimento dell'utilizzo del bene a finalità agricole, fermi restando in capo al concessionario i requisiti soggettivi previsti dalle disposizioni vigenti in materia di contratti agrari» sono sostituite dalle seguenti: «e di dichiarazione di impegno di utilizzo del bene a fini agricoli per tutto il periodo di vigenza della concessione».

Art. 28.

*Modifiche all'art. 9
della legge regionale 17/2009*

1. All'art. 9 della legge regionale 17/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «all'Albo e sul sito informatico del Comune» sono sostituite dalle seguenti: «all'Albo del Comune»;

b) al comma 2 sono apportate le seguenti modifiche:

1) alla lettera c) le parole «non suscettibili di utilizzazione commerciale, produttiva, turistica o economica» sono sostituite dalle seguenti: «a fini privati non direttamente e autonomamente utilizzabili a fini commerciali, produttivi, turistici o economici»;

2) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) autorizzazioni di cui all'art. 4-bis, comma 2, concessioni di cui all'art. 10, commi 4-bis e 4-ter, e all'art. 11 e autorizzazioni di cui all'art. 12.»;

c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Qualora entro i termini indicati dal comma 1 siano presentate domande per utilizzi tra loro diversi dello stesso bene del demanio idrico regionale, fermo restando quanto previsto dall'art. 10, la concessione è messa a gara nel rispetto della normativa vigente in materia di procedura a evidenza pubblica, assumendo come canone base quello maggiormente vantaggioso per l'Amministrazione regionale, così come determinato ai sensi dell'art. 14, comma 1.».

Art. 29.

*Modifiche all'art. 10
della legge regionale 17/2009*

1. All'art. 10 della legge regionale 17/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «al parere della struttura regionale competente in materia di infrastrutture di trasporto e vie di navigazione, ai fini dell'accertamento del-

la compatibilità dell'opera con la navigabilità del corso d'acqua» sono sostituite dalle seguenti: «al parere favorevole della struttura regionale competente in materia di infrastrutture e vie di navigazione interna, qualora si renda necessario accertare la compatibilità dell'opera con la sicurezza della navigazione»;

b) al comma 2 le parole «al parere vincolante della struttura regionale competente in materia di infrastrutture di trasporto e vie di navigazione, ai fini dell'accertamento della compatibilità dell'opera con la navigabilità del corso d'acqua» sono sostituite dalle seguenti: «al parere favorevole della struttura regionale competente in materia di infrastrutture e vie di navigazione interna, qualora si renda necessario accertare la compatibilità dell'opera con la sicurezza della navigazione»;

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, il rilascio di concessioni per il mantenimento e utilizzo di opere già realizzate su beni del demanio idrico regionale rimane subordinato alla verifica dell'avvenuto ottenimento dell'autorizzazione idraulica di cui al regio decreto 523/1904 o al rilascio del parere di compatibilità idraulica da parte della struttura regionale competente.»;

d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il rilascio di concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico regionale che non comportano la realizzazione di opere è subordinato:

a) al parere favorevole da parte della struttura regionale competente in materia di idraulica e difesa del suolo;

b) al parere favorevole del comune territorialmente competente sulla compatibilità con gli strumenti di pianificazione comunali;


c) al parere favorevole della struttura regionale competente in materia di tutela del paesaggio e della biodiversità per la ricognizione delle venti misure di tutela e di salvaguardia di siti Natura 2000, aree protette, biotopi e prati stabili;

d) al parere favorevole della struttura regionale competente in materia di risorse forestali qualora l'utilizzo interessi zone boscate;

e) in caso di beni del demanio idrico regionale aventi carattere di navigabilità, al parere favorevole della struttura regionale competente in materia di infrastrutture e vie di navigazione interna, qualora si renda necessario accertare la compatibilità dell'opera con la sicurezza della navigazione.»;

e) dopo il comma 4-bis è aggiunto il seguente:

«4-ter. I titolari di concessione di beni del demanio idrico regionale aventi carattere di navigabilità, dopo almeno due anni dalla data di decorrenza della concessione, possono avanzare istanza per la modifica o l'ampliamento delle opere ricadenti nell'area in concessione e ferma restando la tipologia di utilizzo, la cui accogliabilità rimane subordinata all'acquisizione dell'autorizzazione idraulica e dei pareri di cui al comma 2, ferma restando la rideterminazione del canone concessorio.».



Art. 30.

*Sostituzione dell'art. 11
della legge regionale 17/2009*

1. L'art. 11 della legge regionale 17/2009 è sostituito dal seguente:

«Art. 11 (*Concessioni di breve durata*). — 1. È ammesso il rilascio di concessioni per l'occupazione temporanea di beni del demanio idrico regionale fino a un periodo massimo di trentasei mesi, per la realizzazione di opere dichiarate urgenti, provvisorie o destinate a essere assunte in concessione da un soggetto diverso dal loro realizzatore, subordinatamente all'acquisizione dell'autorizzazione idraulica di cui al regio decreto 523/1904 e al rilascio del parere della struttura regionale competente in materia di infrastrutture e vie di navigazione interna, qualora si renda necessario accertare la compatibilità dell'opera con la sicurezza della navigazione, e al pagamento del canone determinato ai sensi dell'art. 14, comma 1.

2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 7, comma 2-bis, è ammesso il rilascio di concessioni per la mera occupazione, anche con strutture di facile rimozione, di beni del demanio idrico regionale per un periodo massimo di trenta giorni, anche non continuativi, fermo restando l'obbligo di acquisire il parere favorevole da parte della struttura regionale competente in materia di idraulica e difesa del suolo, il parere favorevole della struttura regionale competente in materia di infrastrutture e vie di navigazione in relazione ai beni del demanio idrico regionale aventi carattere di navigabilità, il nulla-osta del comune territorialmente competente e il parere favorevole della struttura regionale competente in materia di tutela degli ambienti naturali e delle biodiversità, subordinatamente al pagamento di un canone ricognitorio di 100 euro.

3. È ammesso il rilascio di concessioni di beni del demanio idrico regionale a titolo gratuito per la realizzazione di interventi di recupero o ripristino idraulico o ambientale per un periodo massimo di sessanta mesi, subordinatamente all'acquisizione dei pareri di cui all'art. 10, comma 3.»

Art. 31.

*Modifiche all'art. 14
della legge regionale 17/2009*

1. All'art. 14 della legge regionale 17/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 2 dopo le parole «l'utilizzo di opere e fabbricati» sono inserite le seguenti: «e l'utilizzo di aree»;

b) dopo la lettera b) del comma 2 sono aggiunte le seguenti:

«b-bis) per la realizzazione, il mantenimento e l'utilizzo di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, ai sensi dell'art. 93 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche);

b-ter) per la realizzazione, il mantenimento e l'utilizzo di attraversamenti con ponti carrabili e pedonali a fini esclusivamente privati, non direttamente e au-

tonomamente utilizzabili ai fini commerciali, produttivi, turistici ed economici, con esclusione delle concessioni rilasciate dai consorzi di bonifica;

b-quater) per la realizzazione di opere o interventi finalizzati all'acquisizione di dati idrografici o ambientali;

b-quinquies) per l'utilizzo di zone cinofile come disciplinate dall'art. 25, commi 3 e 4, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria).»;

c) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. L'utilizzatore, in caso di accertato pregresso utilizzo del bene del demanio idrico regionale, è tenuto al pagamento di un'indennità pari al valore del canone di concessione vigente al momento della richiesta da parte del servizio competente in materia di demanio idrico regionale, maggiorato del 20 per cento e moltiplicato per cinque annualità o per la minor durata di accertato pregresso utilizzo.»

Art. 32.

*Inserimento degli articoli 14-bis
e 14-ter nella legge regionale 17/2009*

1. Dopo l'art. 14 della legge regionale 17/2009 sono inseriti i seguenti:


«Art. 14-bis (*Concessioni trentennali rilasciate allo stesso soggetto*). — 1. Al fine di semplificare e razionalizzare la gestione delle concessioni di beni del demanio idrico regionale, i soggetti titolari di almeno dieci concessioni di durata trentennale possono avanzare richiesta all'Amministrazione regionale di assolvere il pagamento dei relativi canoni in un'unica soluzione anticipata, fermo restando l'aggiornamento annuale calcolato sulla base degli indici ISTAT, sia in aumento che in diminuzione, sui prezzi al consumo delle famiglie degli operai e degli impiegati.

2. Con decreto del direttore di servizio competente a gestire il demanio idrico regionale si procede entro il 31 dicembre di ogni anno alla ricognizione delle concessioni di cui al comma 1 e alla determinazione del canone complessivo aggiornato, da corrispondere entro sei mesi dalla richiesta dell'Amministrazione regionale.

3. Indipendentemente dalla data di scadenza delle singole annualità di canone, il canone di cui al comma 2 va riferito all'anno solare, fatta eccezione per l'anno di scadenza della concessione.

4. I soggetti di cui al comma 1 possono chiedere lo svincolo dei depositi cauzionali costituiti a garanzia delle concessioni in vigore, subordinatamente alla costituzione a favore dell'Amministrazione regionale di polizza fidejussoria bancaria o assicurativa pari al valore complessivo dei depositi cauzionali da svincolare.

5. In caso di rilascio di nuove concessioni ai soggetti di cui al comma 1, il primo canone da corrispondere in via anticipata è calcolato con decorrenza dalla data di rilascio della concessione e fino al 31 dicembre dell'anno in corso e la garanzia può essere prestata tramite estensione della polizza fidejussoria di cui al comma 4, per un importo pari a due annualità del canone di concessione.»



«Art. 14-ter (Garanzie). — 1. Al fine di semplificare i procedimenti e ridurre i costi amministrativi a carico di cittadini e imprese, in caso di rilascio di concessioni di beni del demanio idrico regionale non è dovuta la cauzione qualora l'importo del canone annuo iniziale di concessione sia inferiore o uguale a 500 euro.».

Art. 33.

Modifica all'art. 2 della legge regionale 28/2002

1. Il comma 6-bis dell'art. 2 della legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28 (Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica, nonché modifiche alle leggi regionali 9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, 7/2000, in materia di restituzione degli incentivi, 28/2001, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua e 16/2002, in materia di gestione del demanio idrico), è sostituito dal seguente:

«6-bis. I consorzi di bonifica esercitano le funzioni e le competenze attribuite dalla normativa vigente, ivi incluso il rilascio delle concessioni e delle licenze di cui all'art. 136 del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368 (Regolamento per la esecuzione del testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195, e della legge 7 luglio 1902, n. 333, sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi), in relazione alle opere previste dal presente articolo e alle opere previste dall'art. 8 sui beni iscritti al demanio idrico regionale o trasferiti dallo Stato alla Regione ai sensi del decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di beni del demanio idrico e marittimo, nonché di funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo), e comunque sui corsi d'acqua classificati di classe 4 ai sensi dell'art. 4, lettera d), della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disposizione organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque).».

Capo II

DEMANIALIZZAZIONE, SDEMANIALIZZAZIONE E TRASFERIMENTO DEL DEMANIO STRADALE REGIONALE

Art. 34.

Rettifiche di intestazione

1. Con decreto della struttura competente alla tenuta dell'inventario dei beni facenti parte del demanio stradale regionale, che costituisce titolo per la variazione della intestazione degli stessi, i beni iscritti al patrimonio o al demanio della Regione, per i quali la struttura regionale competente in materia di viabilità abbia accertato le caratteristiche di demanialità stradale e la loro funzionalità alle strade regionali, sono iscritti con la denominazione «Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Demanio stradale».

Art. 35.

Sdemanializzazione di beni del Demanio stradale regionale

1. La sdemanializzazione di beni del demanio stradale regionale è autorizzata dalla Giunta regionale e successivamente è disposta con decreto della struttura competente alla tenuta dell'inventario dei beni facenti parte del demanio stradale regionale, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione, previo accertamento da parte della struttura regionale competente in materia di viabilità dell'avvenuta perdita delle caratteristiche di demanialità stradale.

Art. 36.

Acquisizione di beni al Demanio stradale regionale

1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 823 del codice civile, al fine del contenimento della spesa, di semplificazione e di snellezza operativa, i beni di intestata proprietà di terzi in relazione ai quali è stata accertata la caratteristica di demanialità stradale funzionale alle strade regionali da parte della struttura regionale competente, possono essere acquisiti al demanio stradale regionale, qualora il proprietario intestato manifesti la volontà di cedere gratuitamente i beni medesimi alla Regione e si assuma tutti gli oneri connessi alla procedura di trasferimento, previa verifica della regolarità urbanistico - edilizia e paesaggistica delle eventuali opere oggetto di cessione. Alla sottoscrizione degli atti di trasferimento provvede il direttore di servizio competente in materia di demanio stradale regionale.

Art. 37.

Attività istruttoria

1. Le attività istruttorie finalizzate all'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 34, 35 e 36 e alla valorizzazione dei beni del demanio stradale o dei beni iscritti al patrimonio della Regione e di cui sia stata accertata la perdita delle caratteristiche di demanialità stradale possono essere svolte anche da enti e società partecipate dalla Regione, sotto la vigilanza della Regione stessa.

Capo III


MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 22/2006 IN MATERIA DI DEMANIO MARITTIMO STATALE CON FINALITÀ TURISTICO-RECREATIVE

Art. 38.

Modifiche all'art. 1 della legge regionale 22/2006

1. Al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 13 novembre 2006, n. 22 (Norme in materia di demanio marittimo con finalità turistico-ricreativa e modifica alla legge regionale 16/2002 in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole «avente finalità turistico-ricreativa,» sono inserite le seguenti: «diporto nautico, cantieristica e usi diversi rispetto a quelli precedenti,»;



b) dopo le parole «(Norme integrative di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia),» sono inserite le seguenti: «e del decreto legislativo 1 aprile 2004, n. 111 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti),».

Art. 39.

Modifiche all'art. 4 della legge regionale 22/2006

1. All'art. 4 della legge regionale 22/2006 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole «avente finalità turistico-ricreativa, sono inserite le seguenti: «ivi compresa quella sanzionatoria, anche tramite le rispettive Unioni territoriali intercomunali ai sensi dell'art. 28 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative),»;

b) al comma 1-bis dopo le parole «a decorrere dal 1° gennaio 2017» sono inserite le seguenti: «e possono comprendere anche interventi di valorizzazione e recupero dei beni demaniali stessi»;

c) alla lettera *b)* del comma 2 dopo le parole «alla raccolta e alla gestione dei» sono aggiunte le seguenti: «materiali naturali e dei», nonché dopo le parole «; resta altresì inteso che la raccolta e la gestione dei» sono aggiunte le seguenti: «materiali naturali e dei».

Art. 40.

Modifica all'art. 5 della legge regionale 22/2006

1. Alla lettera *b)* del comma 2 dell'art. 5 della legge regionale 22/2006 la parola «ultrasessennali» è sostituita dalla seguente: «di durata superiore ai quindici anni».

Art. 41.

Inserimento dell'art. 6-bis nella legge regionale 22/2006

1. Dopo l'art. 6 della legge regionale 22/2006 è inserito il seguente:

«Art. 6-bis (*Durata delle concessioni aventi finalità turistico-ricreativa*). — 1. Nel rispetto del principio di proporzionalità, le concessioni aventi finalità turistico-ricreativa sono rilasciate per il periodo richiesto dal soggetto istante e, comunque, per il periodo massimo di quaranta anni, sulla base del piano economico-finanziario di cui all'art. 8, comma 1, lettera *c)*, tale da giustificare la durata della concessione.».

Art. 42.

Modifiche all'art. 8 della legge regionale 22/2006

1. All'art. 8 della legge regionale 22/2006 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera *c)* del comma 1 le parole «un piano finanziario» sono sostituite dalle seguenti: «un piano economico-finanziario asseverato e redatto da un professionista abilitato»;

b) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

«1-bis. Il piano economico-finanziario di cui al comma 1, lettera *c)*, è sottoposto alla valutazione della Sezione demaniale del Comitato tecnico di valutazione di cui all'art. 48 della legge regionale 21 aprile 2017, n. 10 (Disposizioni in materia di demanio marittimo regionale e demanio stradale regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 17/2009, 28/2002 e 22/2006).»;

c) al comma 3 dopo le parole «la quota parte residua degli ammortamenti è posta a carico del concessionario subentrante secondo i principi e le modalità di una stima» sono inserite le seguenti: «asseverata e redatta da un professionista abilitato»;

d) al comma 3 sono aggiunte alla fine del periodo le seguenti parole «Tale stima deve considerare gli ammortamenti corrispondenti a una durata teorica massima di ulteriori cinque anni.»;

e) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. La stima di cui al comma 3 deve essere acquisita a spese del concessionario uscente e viene sottoposta al parere di congruità della Sezione demaniale del Comitato tecnico di valutazione di cui all'art. 48 della legge regionale 10/2017.».

Art. 43.

Modifica all'art. 9 della legge regionale 22/2006

1. Dopo la lettera *h)* del comma 4 dell'art. 9 della legge regionale 22/2006 è aggiunta la seguente:

«*h bis)* somministrazione di prodotti locali.».

Art. 44.

Modifica all'art. 10 della legge regionale 22/2006

1. Al comma 5 dell'art. 10 della legge regionale 22/2006 dopo le parole «Il concessionario può, previa autorizzazione, affidare ad altri soggetti la gestione di attività specialistiche e secondarie nell'ambito della concessione.» sono aggiunte le seguenti: «Qualora il concessionario sia un ente pubblico, quest'ultimo è autorizzato, nel rispetto della normativa di settore e delle procedure a evidenza pubblica, ad affidare ad altri soggetti la gestione anche di attività principali nell'ambito della concessione, secondo le disposizioni del PUD.».



Art. 45.

*Sostituzione dell'art. 11
della legge regionale 22/2006*

1. L'art. 11 della legge regionale 22/2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 11 (*Valenza turistica*). — 1. Ai sensi del decreto-legge 400/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge 494/1993 e successive modifiche e integrazioni, le aree demaniali marittime del territorio regionale sono classificate in categoria B, fino a diversa classificazione stabilita con deliberazione adottata dalla Giunta regionale su proposta del servizio competente in materia di turismo, sentito il servizio competente in materia di demanio.»

Art. 46.

*Modifiche all'art. 13-bis
della legge regionale 22/2006*

1. All'art. 13-bis della legge regionale 22/2006 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2.1. In relazione alle istanze per il rilascio di nuove concessioni di durata ultrasessennale, l'istruttoria viene svolta anche sulla base di:

a) una relazione tecnica illustrativa degli interventi da realizzare, comprensiva di un'analisi e/o di un computo dei costi;

b) un cronoprogramma in cui siano indicati i termini temporali di inizio e ultimazione di tutti gli interventi e lavori previsti, articolati anche per fasi funzionali;

c) un piano economico-finanziario asseverato, redatto da un professionista abilitato, che evidenzia i costi di realizzazione, i costi di gestione e finanziari, gli ammortamenti e i rientri previsti e che giustifichi complessivamente la durata della concessione; il piano economico-finanziario è sottoposto alla valutazione della Sezione demaniale del Comitato di cui all'art. 8, comma 3-bis;

d) eventuali elementi ulteriori ritenuti utili dal concedente ai fini della valutazione.»;

b) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:

«2-bis. 1. In relazione alle istanze per il rilascio di nuove concessioni di durata ultrasessennale di cui al comma 2-bis, l'istruttoria può essere svolta anche sulla base dei documenti di cui al comma 2.1.»;

c) dopo il comma 2-ter sono aggiunti i seguenti:

«2-quater. Il comune esercita altresì in via generale, a decorrere dal 1° gennaio 2018, le funzioni amministrative sul demanio marittimo avente finalità diverse da quelle previste ai commi 1 e 2, ivi compresa quella sanzionatoria, in relazione alle quali gli spettano integralmente, con pari decorrenza, i proventi e le spese. Le concessioni rilasciate a enti pubblici per fini di pubblico interesse o a soggetti privati per il mantenimento di opere quali condotte idriche, fognature, linee elettriche, linee telefoniche e altre comunque finalizzate all'erogazione di pubblici servizi possono, una volta cessate, essere rinnovate senza formalità istruttoria per un massimo di trent'anni, fatta salva la rideterminazione del canone di concessione.

2-quinquies. Il comune esercita altresì in via generale, a decorrere dal 1° gennaio 2018, le funzioni amministrative sul demanio marittimo in relazione alle istanze inerenti a gare, manifestazioni sportive, culturali, d'intrattenimento o simili, che si svolgono, per periodi non superiori complessivamente a trenta giorni, in aree non assentite in concessione, e in relazione alle quali gli spettano integralmente, con pari decorrenza, i proventi e le spese.

2-sexies. I comuni possono esercitare le funzioni loro delegate anche tramite le rispettive Unioni territoriali intercomunali ai sensi dell'art. 28 della legge regionale 26/2014.»

Art. 47.

*Inserimento dell'art. 13-quater
nella legge regionale 22/2006*

1. Dopo l'art. 13-ter della legge regionale 22/2006 è aggiunto il seguente:

«Art. 13-quater (*Canoni demaniali*). — 1. Le concessioni e le autorizzazioni relative all'utilizzo dei beni del demanio marittimo statale di cui all'art. 1 sono soggette all'applicazione di un canone determinato con legge regionale, i cui valori vengono aggiornati annualmente, in base all'indice ISTAT, sia in aumento che in diminuzione, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.

2. Il pagamento delle rate successive alla prima deve essere effettuato entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta del servizio competente a gestire il demanio marittimo e, anche in mancanza della comunicazione dell'ammontare del canone aggiornato, il concessionario è comunque tenuto al versamento del canone in misura pari a quello dell'anno solare precedente entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno, fermo restando l'obbligo di corrispondere gli aggiornamenti dovuti.»

TITOLO IV

DISPOSIZIONI GENERALI, FINANZIARIE,
TRANSITORIE E FINALI

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 48.

*Comitato tecnico di valutazione -
Sezione demaniale*


1. È costituito presso la direzione centrale competente in materia di demanio il Comitato tecnico di valutazione - Sezione demaniale, in seguito Comitato, il quale esprime parere di congruità in ordine:

a) al piano economico-finanziario presentato dall'istante;

b) alla durata della concessione;

c) al valore dell'indennizzo di cui all'art. 49;

d) negli altri casi previsti con legge regionale.



2. Il Comitato di cui al comma 1 è composto da:

a) il direttore centrale competente in materia di demanio, con funzioni di Presidente, o suo delegato;

b) un componente effettivo di comprovata qualificazione professionale, con esperienza nell'ambito della progettazione e realizzazione di opere, preferibilmente anche in ambito demaniale, o suo sostituto;

c) un componente effettivo di comprovata qualificazione professionale, con esperienza nell'ambito delle scienze economico-aziendali, con particolare riferimento all'analisi economico-finanziaria dei progetti, o suo sostituto.

3. I componenti effettivi e sostituti di cui al comma 2, lettere b) e c), sono nominati con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di demanio.

4. Per la validità delle riunioni del Comitato è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti che delibera a maggioranza dei presenti, non computando tra questi ultimi gli astenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

5. La Direzione centrale competente in materia di demanio nomina il segretario del Comitato e un suo sostituto, scelti tra i dipendenti regionali.

6. L'ammontare del gettone da corrispondere ai componenti del Comitato, qualora esterni, ammonta a 120 euro per la partecipazione a ciascuna seduta.

7. Per la valutazione dei progetti, agli esperti di cui al comma 2, lettere b) e c), qualora esterni, è riconosciuto un compenso pari a 150 euro per ciascuna valutazione tecnica presentata al Comitato.

8. Ai componenti esterni del Comitato è dovuto, inoltre, il rimborso spese per l'espletamento delle proprie funzioni nella misura prevista per i dipendenti regionali.

9. Il Comitato resta in carica cinque anni decorrenti dalla data della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 3 e, comunque, fino alla nomina del nuovo Comitato secondo le modalità previste dalla presente legge.

Art. 49.

Indennizzo a favore del concessionario uscente di beni del demanio marittimo e del demanio idrico

1. Fermo restando quanto previsto nella concessione, il concessionario subentrante è tenuto a corrispondere al concessionario uscente un indennizzo onnicomprensivo che tiene conto:

a) della quota parte residua degli ammortamenti relativa agli investimenti di cui al regolamento di attuazione della legge regionale 22/2006, effettuati a proprie spese, non previsti nella concessione e autorizzati dall'amministrazione concedente, dei quali alla scadenza della concessione non sia stato conseguito l'integrale recupero mediante il loro totale ammortamento;

b) del valore commisurato all'avviamento, calcolato come la media dei redditi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi in relazione agli ultimi cinque periodi d'imposta anteriori riferiti all'attività oggetto di concessione,

moltiplicato per il valore, comunque non superiore a tre, corrispondente al 10 per cento della durata in anni della concessione uscente.

2. L'indennizzo di cui al comma 1 è determinato dall'amministrazione concedente sulla base di una perizia asseverata, redatta da un professionista abilitato, nominato dal concessionario uscente a sue spese e sottoposta al parere di congruità del Comitato tecnico di valutazione di cui all'art. 48.

3. Il valore determinato ai sensi del comma 2 viene reso pubblico in occasione della indizione della procedura comparativa di selezione.

4. Ogni partecipante alla procedura comparativa di selezione deve presentare, a pena di esclusione, l'impegno di un fideiussore a rilasciare una garanzia a copertura del pagamento dell'indennizzo di cui al comma 2.

Art. 50.

Opere di facile e di difficile rimozione


1. Fatto salvo quanto già espressamente previsto nei provvedimenti di concessione, per le finalità di cui all'art. 49 del codice della navigazione, al fine della determinazione del canone delle concessioni del demanio marittimo e in relazione a ogni altra ipotesi in cui rilevi la classificazione tra opere di facile o di difficile rimozione, sono considerate opere di facile rimozione e sgombero le costruzioni e le strutture realizzate sia sopra che sotto il suolo in aree demaniali marittime oggetto di concessione che, in relazione ai materiali utilizzati e alle tecnologie costruttive, possono essere integralmente rimosse utilizzando le normali modalità offerte dalla tecnica e possono essere ricostruite altrove con semplice rimontaggio e senza che la rimozione comporti la loro distruzione totale o parziale, con conseguente restituzione in pristino dei luoghi nello stato originario, in non più di novanta giorni.

2. Le costruzioni e le strutture di cui al comma 1, già esistenti e regolarmente autorizzate o assentite in concessione alla data di entrata in vigore della presente legge sono, previa dichiarazione del concessionario, classificate come di facile rimozione e sgombero. La dichiarazione deve essere corredata da perizia asseverata redatta da un tecnico abilitato, con la quale si attesti gli estremi dei titoli abilitativi edilizi e di abilitazione all'esercizio, la sussistenza delle caratteristiche costruttive di cui al comma 1 e la totale e completa rimovibilità delle opere, le modalità di rimozione e smaltimento delle opere, con conseguente restituzione in pristino dei luoghi nello stato originario in non più di novanta giorni. In mancanza di tale dichiarazione, le suddette opere sono da considerarsi non amovibili.

Art. 51.

Vigilanza

1. La Regione esercita le funzioni di vigilanza sui beni del demanio marittimo direttamente o avvalendosi di altre Amministrazioni pubbliche, statali e locali, con le quali sono stipulate apposite convenzioni, la cui copertura finanziaria è preventivamente reperita con specifica norma.



Art. 52.

Principi di selezione

1. Limitatamente alle aree identificate nell'art. 4, comma 2, lettere *d*) e *f*), della presente legge, nonché alle aree di cui agli articoli 3 e 13-ter della legge regionale 22/2006, destinate a enti senza scopo di lucro, i principi per la comparazione delle istanze concorrenti previsti dall'art. 8, comma 1, della presente legge e dall'art. 9, comma 4, della legge regionale 22/2006 sono integrati dai seguenti:

a) promozione e sviluppo del ruolo sociale ed educativo;

b) svolgimento di iniziative culturali, naturalistiche, ambientalistiche, sportive e didattiche, finalizzate al mantenimento e alla valorizzazione della tradizione e della cultura marinara locali, alla tutela dell'ambiente marino, alla promozione del diporto sostenibile;

c) esperienza maturata nei settori operativi di cui alla lettera *b*), anche sul piano della conoscenza del territorio e della capacità di sviluppo di relazioni interistituzionali in ambito locale;

d) impegno a riservare una quota parte degli spazi demaniali agli associati già iscritti all'associazione uscente;

e) limitazione del numero di concessioni demaniali da assegnare al medesimo soggetto, al fine di garantire adeguata pluralità e differenziazione dell'offerta nell'ambito territoriale di riferimento.

2. Limitatamente alle fattispecie di cui al comma 1 aventi per oggetto attività con rilevanza sociale svolte da associazioni con finalità non lucrative ovvero attività amatoriali di tipo ricreativo o sportivo, qualora in caso di pluralità di istanze la valutazione sul migliore utilizzo pubblico del bene demaniale, a giudizio dell'amministrazione, sia paritaria, è data preferenza al precedente concessionario.

3. La domanda presentata da un ente pubblico per finalità di pubblico interesse è prioritaria rispetto alle domande presentate dai privati.

Art. 53.

Clausola sociale

1. Nell'ambito delle procedure finalizzate al rilascio delle concessioni demaniali e nel rispetto dei principi dell'Unione europea, l'amministrazione concedente può prevedere specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, anche stagionale, prevedendo l'applicazione da parte dell'agjudicatario dei contratti collettivi di settore.

Art. 54.

Utilizzo di aree demaniali per finalità di pubblico interesse

1. Fermo restando l'obbligo di acquisire le autorizzazioni comunque denominate prescritte per legge, non è soggetta a concessione né alla corresponsione di alcun canone l'occupazione da parte del comune per finalità di pubblico interesse delle aree demaniali marittime oggetto di delega.

Art. 55.

Requisiti professionali

1. Nell'ambito delle procedure finalizzate al rilascio delle concessioni demaniali l'amministrazione concedente valuta anche le attività svolte e le professionalità acquisite dall'istante nell'arco di almeno cinque anni.

Art. 56.

Catasto regionale del Demanio

1. La Regione predispose e rende pubblica la banca dati delle informazioni relative alle occupazioni delle aree demaniali, denominata Catasto regionale del Demanio (Ca.R.D.), cui affluiscono anche le informazioni degli enti locali ai quali sono delegate le funzioni.

Capo II

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 57.


Norme finanziarie

1. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'art. 12, comma 1, lettera *d*), sono accertate e riscosse al titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - tipologia n. 30100 (Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio 2017-2019. (E/721)

2. Per le finalità di cui all'art. 48, commi 6, 7 e 8, è autorizzata la spesa di 5.000 euro per l'anno per l'anno 2017, a valere sulla missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) e sul programma n. 5 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019. (S/nuova istituzione)

3. Per le finalità di cui all'art. 56, comma 1, è autorizzata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2017, a valere sulla missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) e sul programma n. 8 (Statistica e servizi informativi) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019. (S/243)

4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui ai commi 2 e 3 si provvede per complessivi 20.000 euro per l'anno 2017 mediante storno di pari importo a valere sulla missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) e sul programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019. (S/1463)



Capo III

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 58.

Norme transitorie

1. Nelle more dell'entrata in vigore della legge di cui all'art. 10 e di cui all'art. 47 le concessioni e le autorizzazioni del demanio marittimo sono soggette all'applicazione del canone determinato ai sensi della normativa statale vigente, aggiornato annualmente con decreto del Ministro competente, che non può essere inferiore alla misura minima stabilita annualmente con decreto del Ministro stesso.

2. Fino alla sottoscrizione del verbale di cui all'art. 15, comma 2, il Comune di Grado, che già esercita le funzioni amministrative sui beni del demanio marittimo di cui all'art. 2 in base a un accordo sottoscritto con l'Amministrazione regionale, continua a esercitarle riscuotendone i relativi canoni.

3. La disposizione di cui all'art. 14-ter della legge regionale 17/2009, come inserito dall'art. 32, non si applica alle concessioni già rilasciate alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 14-ter della legge regionale 17/2009, come inserito dall'art. 32, al fine di semplificare i procedimenti e ridurre i costi amministrativi a carico di cittadini e imprese, in caso di rinnovo di concessioni di beni del demanio idrico regionale si procede allo svincolo della cauzione già versata qualora l'importo del canone annuo di concessione sia inferiore o uguale a 500 euro.

5. Il ricorso al Comitato tecnico di valutazione di cui all'art. 48 è ammesso anche in relazione ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora ritenuti di particolare complessità.

6. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano, fino al rilascio del relativo provvedimento, le norme vigenti al momento della presentazione dell'istanza.

7. Ai sensi dell'art. 46, comma 1, lettera c), la Regione procede alla consegna ai comuni delle pratiche relative alle funzioni loro trasferite in materia di demanio marittimo statale con finalità diverse da quelle previste dall'art. 13-bis, commi 1 e 2, della legge regionale 22/2006 entro il 31 dicembre 2017.

8. Nelle more dell'approvazione del PUDMAR di cui all'art. 4 della presente legge e del Piano di utilizzazione del demanio a uso diportistico di cui all'art. 13-ter della legge regionale 22/2006, il rilascio di nuove concessioni afferenti i predetti piani avviene nel rispetto delle disposizioni della presente legge e della normativa vigente statale e regionale e, comunque, nel rispetto dei principi di pianificazione pubblica, selezione concorrenziale, trasparenza del procedimento in modo da assicurare ai candidati condizioni di partecipazione paritarie, conformemente alle finalità e alle modalità di utilizzo precedentemente assentite.

9. In conformità a quanto previsto dall'art. 24, comma 3-septies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 (Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio), convertito, con modificazioni, dalla legge 160/2016, al fine di garantire certezza alle situazioni giuridiche in atto, assicurare l'interesse pubblico all'ordinata gestione del demanio senza soluzione di continuità e assicurare uniformità di trattamento nell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo, le concessioni in essere alla data del 30 dicembre 2009, nonché quelle in essere alla data del 31 dicembre 2016, conservano validità fino alla data del 31 dicembre 2020.

Art. 59.

Rinvio dinamico

1. Il rinvio a leggi, regolamenti, atti comunitari e a ogni altro atto citato nella presente legge si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 60.

Abrogazioni

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) i commi 9, 10, 11, 12, 13 dell'art. 14 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assesamento del bilancio 2009);

b) i commi 3 e 5 dell'art. 24 della legge regionale 17/2009;

c) la lettera g) del comma 4 e il comma 5 dell'art. 9 della legge regionale 22/2006.

Art. 61.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 21 aprile 2017

SERRACCHIANI

(*Omissis*).

17R00244



REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 4 maggio 2017, n. 21.

Nuove disposizioni in materia di accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato - Modifiche alla l.r. 82/2009 e alla l.r. 51/2009.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 19 del 12 maggio 2017)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, terzo comma, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera c), dello Statuto;

Vista la legge regionale 14 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) e, in particolare, l'art. 25;

Vista la legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 (Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2009, n. 82 (Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato), approvata in attuazione dell'art. 25 della legge regionale n. 41/2005;

Visto il regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 3 marzo 2010, n. 29/R (Regolamento di attuazione della legge regionale n. 28 dicembre 2009, n. 82 «Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato»);

Considerato quanto segue:

1. Il progressivo miglioramento della qualità dei servizi offerti dal sistema integrato degli interventi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale ha comportato l'avvio di un percorso volto a rafforzare il ruolo di Governo della Regione all'interno del processo di accreditamento;

2. Si rende opportuno aggiornare la normativa vigente ai fini di una più efficiente razionalizzazione dell'azione regionale, nonché di una maggiore celerità dei relativi procedimenti, allo scopo di uniformare progressivamente i due sistemi di accreditamento, sanitario e sociale, intervenendo sulla disciplina dell'accREDITAMENTO delle strutture, in quanto i servizi residenziali e semi-residenziali risultano tradizionalmente i servizi più consolidati all'interno del sistema sociale e socio-sanitario di offerta;

3. In questo nuovo quadro evolutivo si evidenzia l'esigenza, come già realizzato in altre regioni, di prevedere

che le strutture, in possesso dell'autorizzazione al funzionamento, richiedano l'accREDITAMENTO, anziché al comune territorialmente competente, alla Regione, la quale, effettuati i controlli, rilascia l'accREDITAMENTO;

4. I servizi di assistenza domiciliare e gli altri servizi alla persona saranno solo successivamente inseriti nel nuovo percorso, in quanto le relative tipologie sono soggette a costante aggiornamento ed evoluzione, differenza delle strutture, e l'offerta si definisce di volta in volta in stretto collegamento con le esigenze dei relativi fruitori; sono inoltre esempio tipico di strumenti di sussidiarietà orizzontale, cosa che ribadisce la permanenza del relativo percorso di accREDITAMENTO in capo ai comuni, quali enti pubblici più prossimi ai destinatari di tali servizi;


5. Nel nuovo percorso i requisiti generali, sia per le strutture, sia per i servizi di assistenza domiciliare, sia per gli altri servizi alla persona, continuano ad essere disciplinati nel regolamento, mentre i requisiti specifici e gli indicatori sono contenuti in una deliberazione della Giunta regionale, al fine di utilizzare uno strumento più flessibile rispetto alla norma, in relazione alle modifiche frequenti nel novero dei requisiti e degli indicatori: ciò deriva dai rapidi cambiamenti nelle tipologie dei servizi offerti, dovuti ad una domanda di intervento da parte dei cittadini sempre più consapevole e specializzata;

6. Nell'ottica, sia di garantire la trasparenza dell'azione amministrativa, sia di realizzare una maggiore efficienza, con la finalità di uniformare progressivamente i due sistemi di accREDITAMENTO:

a) viene proposta, in parallelo con quanto previsto dalla legge regionale n. 51/2009, l'istituzione del Gruppo tecnico regionale di valutazione per le strutture del sistema sociale integrato, di cui si avvale la Giunta regionale ai fini dell'effettuazione dei controlli sulle strutture. Il numero dei componenti, le modalità di scelta, le modalità di costituzione, insieme al funzionamento, saranno disciplinati dal successivo regolamento attuativo;

b) viene abrogato l'art. 3-bis della legge regionale n. 82/2009, che disciplina compiti e funzionamento della Commissione tecnica regionale per il monitoraggio e l'attuazione del sistema di accREDITAMENTO: i suoi compiti sono svolti da professionisti che, per le materie afferenti all'accREDITAMENTO sociale e socio-sanitario, fanno parte di una delle due sezioni in cui si articola la Commissione regionale per la qualità e la sicurezza prevista dall'art. 40 della legge regionale n. 51/2009; tale sezione ha il compito, tra l'altro, di monitorare l'appropriatezza del sistema di requisiti ed indicatori, di proporre eventuali aggiornamenti normativi e di analizzare l'attuazione del processo di accREDITAMENTO sul territorio regionale.

7. Si prevede che, per le strutture e per i servizi di assistenza domiciliare e gli altri servizi alla persona già accREDITATI, i termini relativi alla verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti decorrono dall'approvazione della deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 3, comma 5, della legge regionale n. 82/2009, come sostituito dall'art. 2 della presente legge;



APPROVA
la presente legge:

Capo I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 29 DICEMBRE 2009, N. 82
(ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE E DEI SERVIZI ALLA
PERSONA DEL SISTEMA SOCIALE INTEGRATO)

Art. 1.

Accreditamento istituzionale.

Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 82/2009

1. Dopo il comma 3 dell'art. 2 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 82 (Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato), è inserito il seguente:

«3-bis. L'accREDITamento costituisce condizione preliminare e necessaria per la stipula di accordi contrattuali con i soggetti pubblici e privati del sistema sociale integrato compatibilmente con le risorse disponibili.»

Art. 2.

Requisiti per l'accREDITamento ed indicatori.

Sostituzione dell'art. 3 della legge regionale n. 82/2009

1. L'art. 3 della legge regionale n. 82/2009 è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (*Requisiti per l'accREDITamento ed indicatori*).

— 1. I requisiti per l'accREDITamento attengono all'intero processo di produzione, erogazione e fruizione dei servizi e riguardano, in particolare:

a) per le strutture:

1) gestione del servizio in relazione al sistema organizzativo;

2) aspetti tecnico-professionali e formativi, quali espressione delle conoscenze, competenze e abilità tecniche e relazionali degli operatori;

3) modalità di rilevazione della soddisfazione degli utenti e degli operatori.

b) per i servizi di assistenza domiciliare:

1) elementi organizzativi, di professionalità ed esperienza, atti a rispondere ai bisogni di cura della persona nell'ambiente domestico ed a valorizzare le competenze degli operatori;

2) modalità di rilevazione della soddisfazione degli utenti e degli operatori, ad esclusione degli operatori individuali.

c) per gli altri servizi alla persona:

1) elementi organizzativi caratterizzati da elevata capacità di risposta nei tempi e nelle modalità di erogazione dei servizi;

2) elementi di competenza professionale e di esperienza socio assistenziale tali da garantire l'appropriatezza e l'adeguatezza necessarie ad assicurare la gestione di situazioni complesse sia a livello relazionale che per la contestualità di esigenze eterogenee fra loro;

3) modalità di rilevazione della soddisfazione degli utenti e degli operatori.

2. Al fine di garantire la sicurezza e la regolarità del lavoro, i requisiti di cui al comma 1 sono individuati in coerenza con l'art. 26 della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

3. I requisiti di cui al comma 1 tengono conto, tra l'altro, della capacità di piena promozione dei diritti di cittadinanza delle persone e dell'apporto fornito alle comunità di riferimento in termini di solidarietà, coesione e qualità della vita.

4. I requisiti generali per l'accREDITamento, distinti per tipologia di servizio, sono definiti con il regolamento di cui all'art. 11.

5. I requisiti specifici, distinti per tipologia di servizio, sono definiti con deliberazione della Giunta regionale.

6. La deliberazione di cui al comma 5 individua anche gli indicatori per la verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti, ai sensi degli articoli 5 e 8.

7. La Giunta regionale relaziona annualmente alla commissione consiliare competente sull'applicazione dei requisiti specifici e degli indicatori definiti con la deliberazione di cui al comma 5.»

Art. 3.

Gruppo tecnico regionale di valutazione per le strutture del sistema sociale integrato. Inserimento dell'art. 3-ter nella legge regionale n. 82/2009

1. Dopo l'art. 3-bis della legge regionale n. 82/2009 è inserito il seguente:

«Art. 3-ter (*Gruppo tecnico regionale di valutazione per le strutture del sistema sociale integrato*). — 1. Per lo svolgimento dell'attività di controllo di cui all'art. 6, la Giunta regionale si avvale del Gruppo tecnico regionale di valutazione per le strutture del sistema sociale integrato, al quale è preposto un coordinatore; il Gruppo tecnico opera presso il competente settore regionale.

2. Il direttore della direzione competente per materia costituisce il Gruppo tecnico con proprio decreto.


3. Il Gruppo tecnico è costituito da esperti in materia di qualità e di valutazione delle prestazioni del sistema sociale integrato.

4. Nel rispetto di quanto previsto dal comma 3 il regolamento di cui all'art. 11 definisce il numero dei componenti del Gruppo tecnico, le modalità di scelta e le cause di incompatibilità dei medesimi, nonché le modalità di costituzione e funzionamento del gruppo stesso.

5. Al coordinatore del Gruppo tecnico compete un'indennità di carica ed il rimborso delle spese sostenute nella misura prevista per i dirigenti regionali.

6. Agli altri componenti del Gruppo tecnico compete esclusivamente il rimborso delle spese sostenute nella misura prevista per i dirigenti regionali.

7. La Giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina la corresponsione dell'indennità di carica e dei rimborsi spese di cui ai commi 5 e 6, determinandone gli importi, i criteri e le modalità di erogazione.»



Art. 4.

Accreditamento delle strutture. Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 82/2009

1. Nell'alinea del comma 2 dell'art. 4 della legge regionale n. 82/2009 le parole: «Il comune nel cui territorio è ubicata la struttura» sono sostituite dalle seguenti: «La Giunta regionale».

2. La lettera *b*) del comma 2 dell'art. 4 della legge regionale n. 82/2009 è sostituita dalla seguente:

«*b*) possesso dei requisiti contenuti nel regolamento di cui all'art. 11 e nella deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 3, comma 5.».

3. Dopo il comma 2 dell'art. 4 della legge regionale n. 82/2009 è inserito il seguente:

«2-bis. La Giunta regionale comunica l'avvenuto rilascio dell'accREDITAMENTO al comune competente per territorio.».

4. Il comma 3 dell'art. 4 della legge regionale n. 82/2009 è sostituito dal seguente:

«3. La Giunta regionale istituisce l'elenco delle strutture accreditate, prevedendone forme idonee di pubblicità e di aggiornamento.».

Art. 5.

Verifica dell'attività svolta dalle strutture e dei risultati raggiunti. Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 82/2009

1. Al comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 82/2009 le parole «definiti nel regolamento di cui all'art. 11» sono sostituite dalle seguenti: «previsti nella deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 3, comma 5».

2. Al comma 2 dell'art. 5 della legge regionale n. 82/2009 le parole «al comune competente per il controllo di cui all'art. 6, comma 3» sono sostituite dalle seguenti «alla Giunta regionale per il controllo di cui all'art. 6, comma 1.»

Art. 6.

Attività di controllo delle strutture. Sostituzione dell'art. 6 della legge regionale n. 82/2009

1. L'art. 6 della legge regionale n. 82/2009 è sostituito dal seguente:

«Art. 6 (*Attività di controllo*). — 1. La Giunta regionale, avvalendosi del Gruppo tecnico regionale di valutazione che opera attraverso sopralluoghi, controlla:

a) entro un anno dall'accREDITAMENTO, il possesso dei requisiti di cui all'art. 3 da parte delle strutture accreditate;

b) ogni due anni, il mantenimento dei requisiti e la conformità agli indicatori delle strutture, individuate con metodo a campione secondo i criteri definiti nel regolamento di cui all'art. 11.

2. In caso di esito negativo del controllo, la Giunta regionale ne dà comunicazione alla struttura e stabilisce un termine per l'adeguamento, non inferiore a trenta giorni.

3. In caso di mancato adeguamento al termine assegnato ai sensi del comma 2, la Giunta regionale invia formale sollecito. Qualora non sia data alcuna risposta nei termini stabiliti dal sollecito, la Giunta regionale procede alla revoca dell'accREDITAMENTO, che non può essere nuovamente concesso prima di sei mesi dalla revoca e ne dà comunicazione al comune competente per territorio.

4. L'accREDITAMENTO decade automaticamente in tutti i casi in cui venga meno il provvedimento di autorizzazione.».

Art. 7.

AccREDITAMENTO dei servizi. Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 82/2009

1. Al comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 82/2009 dopo le parole: «richiesti dal regolamento di cui all'art. 11» sono inserite le seguenti: «e dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 3, comma 5».

2. Al comma 2 dell'art. 7 della legge regionale n. 82/2009 dopo le parole: «previsti dal regolamento di cui all'art. 11» sono inserite le seguenti: «e dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 3, comma 5».

Art. 8.

Verifica dell'attività svolta dai servizi e dei risultati raggiunti. Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 82/2009

1. Al comma 1 dell'art. 8 della legge regionale n. 82/2009 le parole «contenuti nel regolamento di cui all'art. 11»: sono sostituite dalle seguenti: «previsti dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 3, comma 5.».

Art. 9.

Attività di controllo dei servizi. Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 82/2009

1. Al comma 2 dell'art. 9 della legge regionale n. 82/2009 dopo le parole: «sulla base di quanto previsto nel regolamento di cui all'art. 11» sono inserite le seguenti: «e nella deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 3, comma 5».

Art. 10.


Regolamento di attuazione. Sostituzione dell'art. 11 della legge regionale n. 82/2009

1. L'art. 11 della legge regionale n. 82/2009 è sostituito dal seguente:

«Art. 11 (*Regolamento di attuazione*). — 1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, la Giunta regionale disciplina, in particolare, con regolamento di attuazione:

a) i requisiti generali per l'accREDITAMENTO, distinti per tipologia di servizio, ai sensi dell'art. 3;

b) le modalità per la concessione, gestione ed erogazione dei titoli di acquisto, ai sensi dell'art. 2, comma 4;



c) il numero dei componenti del Gruppo tecnico regionale di valutazione, le modalità di scelta, e le cause di incompatibilità dei medesimi, nonché le modalità di costituzione e di funzionamento del gruppo stesso;

d) le modalità e i criteri per lo svolgimento dell'attività di controllo di cui all'art. 6 e per l'individuazione, con metodo a campione, delle strutture per le quali controllare, ogni due anni, il mantenimento dei requisiti e la conformità agli indicatori, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b);

e) le modalità attuative dei processi informativi di cui all'art. 10, ivi comprese le modalità di trasmissione degli elenchi di cui all'art. 7, comma 4.».

Art. 11.

Abrogazioni

1. Gli articoli 3-bis, 12 e 14 della legge regionale n. 82/2009, sono abrogati.

Capo II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 5 AGOSTO 2009, N. 51 (NORME IN MATERIA DI QUALITÀ E SICUREZZA DELLE STRUTTURE SANITARIE: PROCEDURE E REQUISITI AUTORIZZATIVI DI ESERCIZIO E SISTEMI DI ACCREDITAMENTO)

Art. 12.

Commissione regionale per la qualità e la sicurezza. Sostituzione dell'art. 40 della legge regionale n. 51/2009

1. L'art. 40 della legge regionale n. 51/2009 è sostituito dal seguente:

«Art. 40 (*Commissione regionale per la qualità e la sicurezza*). — 1. Presso la Giunta regionale è istituita una commissione denominata «Commissione regionale per la qualità e la sicurezza», articolata in due sezioni, una per l'accreditamento sanitario e l'altra per l'accreditamento sociale integrato.

2. La Commissione di cui al comma 1 svolge funzioni tecnico-scientifiche, consultive e di tutela e garanzia di equità ed in particolare:

a) svolge una funzione di consulenza alla Regione in materia di qualità e sicurezza in ambito sanitario e sociale integrato;

b) esprime parere sui requisiti e sui relativi criteri per i vari livelli di valutazione previsti dai rispettivi sistemi di autorizzazione e di accreditamento in ambito sia sanitario sia del sistema sociale integrato;

c) formula proposte alla Regione per lo svolgimento delle funzioni di controllo e per indirizzare le attività dei gruppi regionali di valutazione nonché del gruppo di verifica, da cui acquisisce le risultanze delle attività di verifica;

d) promuove le azioni formative nelle materie di competenza;

e) redige annualmente una relazione sull'attività svolta e le iniziative assunte e sulle risultanze della funzione di verifica assicurata dal sistema di controllo regionale.

3. La sezione per l'accreditamento sanitario assicura, inoltre, le seguenti funzioni:

a) esprime parere ai fini dell'accreditamento di eccellenza;

b) promuove, attraverso gli organismi regionali del Governo clinico, il coordinamento delle iniziative in materia di qualità e sicurezza delle cure, al fine di garantire livelli omogenei nell'ambito del servizio sanitario regionale.

4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce la composizione della Commissione di cui al comma 1, garantendo la presenza degli esperti regionali in materia di qualità, gestione del rischio clinico e valutazione delle performance del sistema sanitario regionale, degli esperti in materia di valutazione del sistema di interventi e servizi sociali integrati e degli esperti designati dai produttori privati e pubblici, tenendo conto dei vari livelli e complessità delle strutture sanitarie e di quelle del sistema sociale integrato.

5. Per il loro funzionamento le sezioni di cui al comma 1 si avvalgono delle rispettive strutture tecnico operative dei competenti settori regionali, che provvedono allo svolgimento delle attività necessarie all'espletamento dei compiti attribuiti alla Commissione dalla presente legge.

6. La Giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina la corresponsione dei rimborsi spese spettanti ai componenti della Commissione che non risultano dipendenti della Regione, degli enti del servizio sanitario regionale e di quelli appartenenti al sistema sociale integrato, determinandone i criteri e le modalità di erogazione.».

Capo III

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 13.

Norma transitoria. Sostituzione dell'art. 13 della legge regionale n. 82/2009

1. L'art. 13 della legge regionale n. 82/2009 è sostituito dal seguente:

«Art. 13 (*Norma transitoria*). — 1. Le strutture ed i servizi già accreditati alla data di entrata in vigore del presente articolo si adeguano ai requisiti per l'accreditamento ed agli indicatori per la verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti, entro un anno dall'approvazione della rispettiva deliberazione di cui all'art. 3, comma 5, dandone comunicazione, entro lo stesso termine, rispettivamente alla Regione e al comune.

2. Entro un anno dalla comunicazione di cui al comma 1 la Giunta regionale, tramite il Gruppo tecnico di valutazione di cui all'art. 3-ter ed il comune, verificano che le strutture ed i servizi si siano effettivamente adeguati ai nuovi requisiti ed ai nuovi indicatori.

3. Le strutture che intendono accreditarsi prima dell'approvazione della deliberazione di cui all'art. 3, comma 5, trasmettono la domanda al comune che rilascia l'accreditamento sulla base della normativa antecedente all'entrata in vigore del presente articolo.



A seguito dell'approvazione della deliberazione di cui all'art. 3, comma 5, anche tali strutture si adeguano con le modalità previste dai commi 1 e 2.

4. Il termine di un anno previsto dagli articoli 5, comma 2, e 8, comma 2, per la verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti decorre dall'approvazione della rispettiva deliberazione di cui all'art. 3, comma 5.».

Art. 14.

Norma finanziaria

1. Agli oneri di cui all'art. 3-ter della legge regionale n. 82/2009, nonché agli oneri previsti dall'art. 40, comma 6, della legge regionale n. 51/2009, rispettivamente così come inserito e sostituito dagli articoli 3 e 12 della presente legge, stimati per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 in € 80.000,00, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 13 «Tutela della salute», Programma 01 «Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2017-2019.

2. Agli oneri relativi agli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 4 maggio 2017

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 26 aprile 2017.

(*Omissis*).

17R00270

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 28 aprile 2017, n. 7.

Bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2017-2019.

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 10 del 29 aprile 2017*)

(*Omissis*).

Art. 1.

Stato di previsione dell'entrata 2017-2019

1. È approvato in € 4.027.629.801,19 lo stato di previsione di competenza ed in € 5.025.730.365,94 lo stato di previsione di cassa delle entrate della Regione Basilicata per l'esercizio finanziario 2017.

2. È approvato in € 2.913.893.583,69 lo stato di previsione di competenza delle entrate della Regione Basilicata per l'esercizio finanziario 2018.

3. È approvato in € 2.574.594.972,06 lo stato di previsione di competenza delle entrate della Regione Basilicata per l'esercizio finanziario 2019.

Art. 2.

Accertamento e riscossione di imposte e tasse - Rinuncia ai diritti di credito

1. Sono autorizzati, in base agli articoli 53 e 54 del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, l'accertamento e la riscossione delle imposte e delle tasse, nonché delle somme per entrate di ogni specie dovute alla Regione ed afferenti all'esercizio finanziario 2017.

2. La Giunta regionale è autorizzata a disporre la rinuncia ai diritti di credito di importo non superiore a € 12,00 per imposte e tasse regionali, per sanzioni amministrative, nonché per somme dovute alla Regione a qualsiasi titolo.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai rimborsi non ancora estinti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

Stato di previsione delle uscite 2017-2019

1. È approvato in € 4.027.629.801,19 lo stato di previsione di competenza ed in € 4.670.964.693,61 lo stato di previsione di cassa delle spese della Regione Basilicata per l'esercizio finanziario 2017.

2. È approvato in € 2.913.893.583,69 lo stato di previsione di competenza delle spese della Regione Basilicata per l'esercizio finanziario 2018.

3. È approvato in € 2.574.594.972,06 lo stato di previsione di competenza delle spese della Regione Basilicata per l'esercizio finanziario 2019.

Art. 4.

Impegni e pagamenti

1. Sono autorizzati, in base agli articoli 56 e 57 ed al principio contabile applicato della competenza finanziaria di cui all'allegato 4/2 del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, gli impegni ed i pagamenti per le spese della Regione afferenti l'esercizio finanziario 2017, nei limiti di cui all'art. 3, comma 1 della presente legge.

2. Per garantire il conseguimento degli obiettivi di tutela dell'unità economica fissati per le regioni dalla legislazione nazionale, la Giunta regionale è autorizzata, nel corso dell'esercizio 2017, a rideterminare il livello degli impegni e dei pagamenti autorizzabili, al fine di contenerli entro i limiti previsti nella medesima legislazione.

3. Per l'esercizio finanziario 2018, in base al principio contabile applicato della competenza finanziaria di cui all'allegato 4/2 del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, sono autorizzati impegni di spesa nei limiti degli stanziamenti di cui all'art. 3, comma 2 della presente legge.

4. Per l'esercizio finanziario 2019, in base al principio contabile applicato della competenza finanziaria di



cui all'allegato 4/2 del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, sono autorizzati impegni di spesa nei limiti degli stanziamenti di cui all'art. 3, comma 3 della presente legge.

Art. 5.

Allegati

1. Al bilancio di previsione finanziario annuale e pluriennale 2017-2019 sono allegati:

- a. il prospetto delle entrate - bilancio pluriennale 2017/2019 per titoli e tipologie (allegato 1);
- b. il prospetto delle spese - bilancio pluriennale 2017/2019 per missioni, programmi e titoli (allegato 2);
- c. il riepilogo generale delle entrate per titoli (allegato 3);
- d. il riepilogo generale delle uscite per titoli (allegato 4);
- e. il riepilogo generale delle spese per missioni (allegato 5);
- f. il quadro generale riassuntivo (allegato 6);
- g. il prospetto degli equilibri di bilancio (allegato 7);
- h. la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto (allegato 8);
- i. il prospetto della composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato di ciascun esercizio del bilancio pluriennale (allegato 9);
- j. il prospetto della composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (allegato 10);
- k. il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento (allegato 11);
- l. il prospetto dei mutui passivi e altri prestiti in ammortamento nell'esercizio finanziario 2017 (allegato 12A-12B);
- m. l'elenco delle missioni e dei programmi per spese di investimento finanziati con il ricorso al debito e con le risorse disponibili (allegato 13);
- n. l'elenco delle missioni e dei programmi in cui ricadono le spese di natura obbligatoria articolato per capitoli (allegato 14);
- o. l'elenco delle missioni e dei programmi finanziati con avanzo vincolato (allegato 15);
- p. la nota integrativa (allegato 16);
- q. il documento tecnico di accompagnamento (allegato 17):
 - i. il prospetto delle entrate di bilancio per titoli, tipologie e categorie previsioni di competenza (allegato 17.1);
 - ii. il prospetto riepilogativo delle spese per titoli e macroaggregati (allegato 17.2);
 - iii. il prospetto delle spese per missioni, programmi e macroaggregati - spese correnti - previsioni di competenza esercizi finanziari 2017 (allegato 17.3.1), 2018 (allegato 17.3.2), 2019 (allegato 17.3.3);
 - iv. il prospetto delle spese per missioni, programmi e macroaggregati - spese in conto capitale e spese per incremento di attività finanziarie - previsioni di competenza esercizi finanziari 2017 (allegato 17.4.1), 2018 (allegato 17.4.2), 2019 (allegato 17.4.3);

v. il prospetto delle spese per missioni, programmi e macroaggregati - spese per rimborso di prestiti - previsioni di competenza esercizi finanziari 2017 (allegato 17.5.1), 2018 (allegato 17.5.2), 2019 (allegato 17.5.3);

vi. il prospetto delle spese per missioni, programmi e macroaggregati - spese per servizi conto terzi e partite di giro - previsioni di competenza esercizi finanziari 2017 (allegato 17.6.1), 2018 (allegato 17.6.2), 2019 (allegato 17.6.3).

2. La Giunta regionale provvede, con proprio atto, all'individuazione dei capitoli all'interno, rispettivamente, di ciascuna categoria di entrata e di ciascun macroaggregato di spesa del bilancio.

Art. 6.

Variazioni di bilancio

1. Nel corso dell'esercizio, secondo le prescrizioni del comma 6 dell'art. 51 del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, la Giunta regionale, è autorizzata ad apportare le seguenti variazioni al bilancio annuale e pluriennale 2017-2019:

- a) le variazioni riguardanti l'istituzione di nuove tipologie nel bilancio, per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici nonché per l'iscrizione delle relative spese quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore;
- b) le variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto delle finalità della spesa definite nel provvedimento di assegnazione delle risorse o qualora le variazioni siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata ovvero per l'attuazione dei Programmi Operativi regionali e/o cofinanziati da fondi europei e nazionali;
- c) le variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi, limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'amministrazione;
- d) le variazioni compensative tra le dotazioni di cassa delle missioni e dei programmi di diverse missioni;
- e) le variazioni di bilancio riguardanti il fondo pluriennale vincolato di cui all'art. 3, comma 4 del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;
- f) le variazioni di bilancio relative a prelevamenti di somme dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e impreviste e dal fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa di cui all'art. 48 del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;
- g) le variazioni necessarie per l'utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione riguardante i residui perenti;
- h) le variazioni fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati che non rientrano nella precedente lettera e);
- i) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente;



j) le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi;

k) le variazioni compensative fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato del bilancio di previsione pluriennale;

l) le variazioni per l'istituzione di nuovi capitoli, per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici dello Stato, dell'Unione europea e di altri soggetti pubblici o privati, e per l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore;

m) le variazioni relative alla reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti ad entrate vincolate, ai sensi dell'art. 42 del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;

n) tra le variazioni di cui alla precedente lettera a) sono incluse anche quelle che comportano ricorso all'indebitamento autorizzato da provvedimenti statali, con oneri a carico del bilancio dello Stato;

o) la Giunta regionale è autorizzata ad effettuare variazioni compensative agli stanziamenti di competenza e di cassa tra capitoli anche di programmi diversi, qualora tali variazioni siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata, ovvero si rendano necessari per l'attuazione dei Programmi operativi regionali e/o cofinanziati da fondi europei e nazionali.

2. In deroga a quanto previsto nel comma precedente, il responsabile del bilancio, in caso di necessità e su richiesta motivata del dirigente responsabile della spesa, può effettuare con proprio provvedimento:

a. le variazioni relative ai prelievi dai fondi per residui perenti e la relativa reiscrizione al capitolo di provenienza;

b. le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente.

Art. 7.

Ricorso al mercato finanziario

1. Per il finanziamento degli investimenti nell'anno 2017, è autorizzata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 62 del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni e nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 3, commi 16 - 21-bis della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e successive modificazioni ed integrazioni e dall'art. 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni ed integrazioni, la contrazione di mutui o di altre forme di prestito per un importo complessivo di € 168.879.426,83.

2. In applicazione dell'art. 40, comma 2 del decreto legislativo n. 118/2011 è autorizzato per l'anno 2017 il ricorso al debito, per far fronte a effettive esigenze di cassa, a copertura del disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento, sulla base del risultato presunto di amministrazione 2016, determinato in euro 25.500.000,00, da aggiornarsi con legge di assestamento al bilancio 2017 sulla base delle risultanze definitive del rendiconto 2016.

3. I mutui o le altre forme di prestito di cui al comma 1, iscritti al Titolo 6000000 «Accensione prestiti», Tipologia 6030000 «Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine» dello stato di previsione dell'entrata del bilancio di previsione pluriennale 2017-2019, sono destinati:

a) per l'importo di € 15.368.369,85 al finanziamento delle spese per investimenti nel settore sanitario, di cui all'allegato 13 al bilancio di previsione oggetto della presente legge;

b) per l'importo di € 100.912.155,40 al finanziamento delle altre spese di investimento indicate nell'allegato 13 al bilancio di previsione oggetto della presente legge;

c) per gli importi di € 15.126.637,69 al finanziamento delle spese di investimento ricomprese nel PO FESR 2014-2020 quota Regione;

d) per l'importo di € 11.972.263,89 al finanziamento del programma di prevenzione rischio idrogeologico di cui alla D.G.R. n. 43 del 19 gennaio 2016.

4. Per il finanziamento degli investimenti negli anni 2018 e 2019 è autorizzata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 62 del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni e nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 3, commi 16 - 21-bis della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e successive modificazioni ed integrazioni e dall'art. 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni ed integrazioni, la contrazione di mutui o di altre forme di prestito per un importo complessivo di € 72.496.369,33.

5. I mutui o le altre forme di prestito di cui al comma 4, iscritti al Titolo 6000000 «Accensione prestiti», Tipologia 6030000 «Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine» dello stato di previsione dell'entrata del bilancio di previsione pluriennale 2017-2019, sono destinati:

a. per l'importo di € 16.711.113,25 nell'anno 2018 e di € 16.110.688,97 nell'anno 2019 al finanziamento delle spese di investimento ricomprese nel PO FESR 2014-2020 quota Regione;

b. per l'importo di € 15.669.822,03 nell'anno 2018 e di € 15.504.745,08 nell'anno 2019 al finanziamento del programma di prevenzione rischio idrogeologico di cui alla D.G.R. n. 43 del 19 gennaio 2016;



c. per l'importo di € 6.500.000,00 nell'anno 2018 e di € 2.000.000,00 nell'anno 2019 per il finanziamento della quota regionale dell'apq sanità.

6. I prestiti di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 potranno essere contratti con ammortamento di durata limitata ad anni trenta, ad un tasso di interesse massimo pari a quello determinato dalla «Comunicazione del tasso di interesse massimo da applicare ai mutui da stipulare con onere a carico dello Stato di importo pari o inferiore a euro 51.645.689,91 ai sensi dell'art. 45, comma 32, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo)» in base alla durata prescelta, ovvero alle condizioni e con i prodotti finanziari offerti da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. Nel caso di operazioni di indebitamento a tasso variabile, l'entità del tasso di cui al periodo precedente è riferita al tasso iniziale delle operazioni medesime al momento della stipula.

7. La Regione, ai sensi dell'art. 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), è autorizzata a contrarre, in alternativa ai mutui di cui al comma 4, prestiti obbligazionari alle migliori condizioni di mercato e comunque nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3, comma 2, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 (legge finanziaria 2009) o con il ricorso ad altre operazioni finanziarie consentite dalla vigente normativa alle condizioni di mercato più convenienti per l'amministrazione regionale.

8. La Giunta regionale assume i mutui e le altre forme di prestito autorizzate con propria deliberazione, alle condizioni e nei limiti di cui ai precedenti commi del presente articolo ed in ossequio alle vigenti disposizioni normative statali. Nel caso dei prestiti obbligazionari, la Giunta regionale è autorizzata a deliberarne l'emissione alle migliori condizioni di mercato, determinando le condizioni e le modalità dell'operazione, nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa statale vigente in materia.

9. L'ammortamento dell'indebitamento di cui al comma 2 potrà decorrere dal 1° gennaio 2018, il relativo onere annuo per quota interessi rispettivamente pari a euro 687.000,00 per l'anno 2018 ed euro 652.000,00 per il 2019 è posto a carico del programma 01 della missione 50 «Debito pubblico»; per quota capitale pari a euro 1.275.000,00 per ciascun anno 2018 e 2019, è posto a carico del programma 02 della missione 50 «Debito pubblico» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2017-2019. A tale onere è data copertura nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio.

10. L'ammortamento dell'indebitamento di cui al comma 3 potrà decorrere dal 1° gennaio 2018, il relativo onere annuo per quota interessi rispettivamente pari a euro 3.139.000,00 per il 2018 ed euro 3.041.000,00 per il 2019, è posto a carico del programma 01 della missione 50 «Debito pubblico» - Titolo 1 «Spese correnti» e per quota capitale pari a euro 7.607.000,00 rispettivamente per il 2018 e per il 2019 è posto a carico del programma 02 della missione 50 «Debito pubblico» - Titolo 4 «Rim-

borso prestiti» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2017-2019. A tali oneri è data copertura nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio.

11. L'ammortamento dell'indebitamento di cui al comma 4 potrà decorrere dal 1° gennaio 2019, il relativo onere annuo per quota interessi pari a euro 273.000,00 è posto a carico del programma 01 della missione 50 «Debito pubblico» - Titolo 1 «Spese correnti» e per quota capitale pari a euro 2.484.000,00 per 2019 è posto a carico del programma 02 della missione 50 «Debito pubblico» - Titolo 4 «Rimborso prestiti» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2017-2019. A tali oneri è data copertura nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio.


12. L'eventuale maggiorazione dell'onere annuo di ammortamento dei mutui e prestiti di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo, dovuta alla variabilità del tasso o agli eventuali oneri conseguenti al rischio di cambio, trova copertura finanziaria con variazione al bilancio pluriennale.

13. A garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte all'atto della contrazione dei mutui e delle altre forme di indebitamento con oneri a carico del proprio bilancio, la Giunta regionale è autorizzata ad istituire speciale vincolo irrevocabile a favore dell'istituto concedente il prestito, dando mandato al tesoriere dell'ente di pagare le rate di ammortamento alle relative scadenze ed autorizzandolo ad accantonare le somme occorrenti sul totale delle entrate tributarie non vincolate, con precedenza su ogni altro pagamento.

14. In relazione all'andamento del mercato, anche al fine di tutelare la Regione dal rischio di rialzo dei tassi di interesse e allo scopo di ridurre l'onere del debito a carico della Regione, la Giunta regionale è autorizzata a ridefinire il debito regionale attraverso operazioni di rinegoziazione di tutti o parte dei mutui stipulati, mediante operazioni che comportino trasformazioni di scadenze, di tassi, nonché attraverso l'uso di strumenti operativi in uso nei mercati finanziari ed autorizzati dalla vigente normativa.

15. La Giunta regionale è altresì autorizzata ad estinguere anticipatamente mutui contratti a condizioni più onerose di quelle attuali di mercato ed a contrarre in sostituzione nuovi mutui per un importo pari al debito residuo dei mutui da estinguere anticipatamente, con esclusione degli oneri contrattualmente previsti per l'estinzione anticipata degli stessi. In alternativa all'assunzione dei nuovi mutui, la Giunta regionale è autorizzata alla emissione di prestiti obbligazionari, secondo le disposizioni di cui al presente articolo.

16. In sede di attivazione delle operazioni di gestione attiva dell'indebitamento di cui al presente articolo, la Giunta regionale inserisce, tra le condizioni, le clausole della estinzione e della rinegoziazione anticipata delle stesse, al fine di cogliere eventuali opportunità finanziarie più convenienti.



17. In relazione alla concessione di contributi previsti dalla legislazione regionale per l'ammortamento di mutui a carico di terzi, la Giunta regionale è autorizzata ad intervenire nella definizione di analoghe operazioni di ristrutturazione del debito poste in essere dai soggetti beneficiari. In tale ipotesi, il concorso regionale è determinato in misura pari alla stessa proporzione di partecipazione già prevista per i mutui oggetto delle operazioni di ristrutturazione di che trattasi.

18. Gli oneri di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari di cui al precedente comma 14, nonché i concorsi regionali di cui al comma 17, trovano copertura, per l'anno finanziario 2017 e per gli anni successivi, negli stanziamenti già iscritti nello stato di previsione dell'entrata e nello stato di previsione delle uscite del bilancio pluriennale per l'esercizio 2017, per far fronte alle rate di ammortamento dei mutui di cui viene autorizzata l'estinzione anticipata, e per il pagamento dei concorsi regionali medesimi.

19. Le spese per l'ammortamento dei mutui e delle altre operazioni di prestito stipulate dalla Regione, sia per la parte di rimborso capitale sia per la quota interessi, rientrano fra le spese classificate obbligatorie ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 8.

Entrata in vigore

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Il Presidente: PITTELLA


(*Omissis*).

17R00238

ADELE VERDE, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2017-GUG-047) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00


I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 7 1 1 2 5 *

€ 3,00

